

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 novembre 1997

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 326. Sentenza 27 ottobre-7 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Provvedimenti cautelari *ante causam* - Giudice che abbia già conosciuto della causa in un altro grado e non anche in altra fase del processo - Obbligo di astensione - Omessa previsione - Insussistenza, nel caso in esame, di un'anticipazione di una decisione nel merito - Non fondatezza.

(C.P.C., art. 51).

(Cost., art. 24) Pag. 11

N. 327. Ordinanza 27 ottobre-7 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Abuso d'ufficio - Presunta indeterminazione della fattispecie con riferimento alla locuzione «abusa del suo ufficio» - *Ius superveniens*: legge 16 luglio 1997, n. 234 - Esigenza di nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P., art. 323, secondo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma » 15

N. 328. Ordinanza 27 ottobre-7 novembre 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione forzata - Riscossione delle imposte non pagate - Figlio maggiorenne non convivente con i genitori - Opposizione di terzo all'esecuzione per i beni da esso acquistati e consegnati per l'uso ai propri ascendenti - Potere del giudice di sospendere l'esecuzione - Omessa previsione - *Ius superveniens*: d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 52, secondo comma, lettera b) e 54].

(Cost., artt. 2, 3, 24, 42 e 113) » 17

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 63. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 1997 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Parchi e riserve naturali - Caccia - Regione Lombardia - Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1996 - Norme transitorie per l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Oglio Sud - Inosservanza delle disposizioni concernenti il piano territoriale di coordinamento - Violazione del divieto assoluto di attività venatoria nei parchi regionali, stabilito dalla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e dalla legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992 - Irragionevolezza - Disparità di trattamento.

(Legge regione Lombardia 17 settembre 1997).

[Legge 6 dicembre 1991, n. 394; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22, comma 6; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, comma 2, lett. b); Cost., art. 3]

Pag. 19

- N. 64. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 1997 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Parchi e riserve naturali - Caccia - Regione Lombardia - Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1996 - Norme transitorie per l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Adda Nord - Inosservanza delle disposizioni concernenti il piano territoriale di coordinamento - Violazione del divieto assoluto di attività venatoria nei parchi regionali, stabilito dalla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e dalla legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992 - Irragionevolezza - Disparità di trattamento.

(Legge regione Lombardia 17 settembre 1997).

[Legge 6 dicembre 1991, n. 394; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22, comma 6; legge 11 febbraio 1992, art. 21, comma 1, lett. b); Cost., art. 3]

» 20

- N. 65. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 1997 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Parchi e riserve naturali - Caccia - Regione Lombardia - Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1996 - Norme transitorie per l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Alto Garda Bresciano - Inosservanza delle disposizioni concernenti il piano territoriale di coordinamento - Violazione del divieto assoluto di attività venatoria nei parchi regionali, stabilito dalla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e dalla legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992 - Irragionevolezza - Disparità di trattamento.

(Legge regione Lombardia 17 settembre 1997).

[Legge 6 dicembre 1991, n. 394; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22, comma 6; legge 11 febbraio 1992, art. 21, comma 1, lett. b); Cost., art. 3]

» 22

N. 66. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 1997 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Parchi e riserve naturali - Caccia - Regione Lombardia - Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1996 - Norme transitorie per l'esercizio della caccia nel Parco regionale delle Orobie Valtellinesi - Inosservanza delle disposizioni concernenti il piano territoriale di coordinamento - Violazione del divieto assoluto di attività venatoria nei parchi regionali, stabilito dalla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e dalla legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992 - Irragionevolezza - Disparità di trattamento.

(Legge regione Lombardia 17 settembre 1997).

[Legge 6 dicembre 1991, n. 394; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22, comma 6; legge 11 febbraio 1992, art. 21, comma 1, lett. b); Cost., art. 3]

Pag. 23

N. 767. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Cosenza del 20 giugno 1997.

Contenzioso tributario - Procedimento innanzi le Commissioni tributarie - Pronuncia di cessazione della materia del contendere a seguito di rinuncia della parte - Spese processuali - Imposizione a carico della parte che le ha anticipate - Deteriore trattamento del contribuente rispetto alla pubblica amministrazione - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di difesa - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 113)

» 25

N. 768. Ordinanza del giudice di pace il Napoli del 18 luglio 1997.

Finanza pubblica allargata - Enti locali in stato di dissesto finanziario - Risanamento - Blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati, dopo la deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto, sui debiti insoluti - Dedotta definitiva cristallizzazione dei crediti - Denunciata compromissione della posizione dei creditori - Disparità di trattamento rispetto ai creditori di altri soggetti pubblici e privati - Lesione dei principi di solidarietà, di capacità contributiva, di libera iniziativa economica privata e di imposizione per legge di prestazioni patrimoniali. Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 149, 155 e 242 del 1994, ritenute superate per effetto delle sopravvenute modifiche normative.

(D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 8, comma 4, modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, art. 21).

(Cost., artt. 2, 3, 23, 41 e 53)

» 29

N. 769. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, del 28 maggio 1997.

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nelle forme del «giusto procedimento» - Asserita indeterminatezza della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità - Incidenza sul diritto di proprietà.

[Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies* (*recte*: art. 1-*sexies*, d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431)].

(Cost., artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42) Pag. 31

N. 770. Ordinanza del pretore di Siracusa del 30 luglio 1997.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Non identificabilità, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con la sentenza di condanna - Lamentata omessa pronuncia di responsabilità dell'imputato - Lesione dei principi della personalità della responsabilità penale, della presunzione di non colpevolezza e della finalità rieducativa della pena.

(C.P.P. 1988, art. 444).

(Cost., artt. 3, 27, primo, secondo e terzo comma) » 33

N. 771. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Tivoli, del 4 giugno 1997.

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nelle forme del «giusto procedimento» - Asserita indeterminatezza della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità - Incidenza sul diritto di proprietà.

[Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies* (*recte*: art. 1-*sexies*, d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431)].

(Cost., artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42) » 34

N. 772. Ordinanza del pretore di Bologna dell'8 settembre 1997.

Lavoro (Collocamento al) - Lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia per ragioni di lavoro - Possibilità di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 482 del 1968 - Mancata previsione - Violazione dell'obbligo all'osservanza delle norme di diritto internazionale, anche per quanto concerne la condizione giuridica dello straniero - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Incidenza sul diritto di eguaglianza e sul diritto al lavoro - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 1990.

(Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1 e seguenti; Convenzione organizzazione internazionale del lavoro 24 giugno 1975, n. 143, ratif./esec. con legge 10 aprile 1981, n. 185).

(Cost., artt. 2, 3, 4 e 10, primo e secondo comma) » 36

N. 773. Ordinanza del pretore di Camerino del 27 gennaio 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24 e 38) Pag. 42

N. 774. Ordinanza della pretura di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, del 25 agosto 1997.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto al reato di commercio di sostanze alimentari nocive - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghe o più gravi figure criminose - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 78/1997.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., art. 3) » 45

N. 775. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia, del 24 maggio 1996.

Pensioni - Pensioni privilegiate di reversibilità - Perdita del diritto del coniuge superstite passato a nuove nozze - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto alla vedova di militare deceduto per causa bellica, cui spetta la pensione indiretta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 361/1993 - Disparità di trattamento rispetto alla vedova convivente *more-uxorio* - Incidenza sui principi di tutela del matrimonio e della famiglia - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 186/1985 e 375/1989.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, comma settimo).

(Cost., artt. 3, 29 e 31) » 46

N. 776. Ordinanza del tribunale per i minorenni di Bologna del 19 settembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da dette persone nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo che la parte non vi consenta - Dedotta sostanziale riformulazione da parte del legislatore di norma già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 254/1992 - Irragionevolezza posta la prevista utilizzabilità di tali precedenti dichiarazioni nella diversa ipotesi in cui non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante - Disparità tra le parti processuali - Incidenza sulla formazione del convincimento del giudice.

Processo penale - Verbali di prove di altro procedimento - Dichiarazioni rese da persone imputate in procedimento connesso - Utilizzabilità soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione o in difetto soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta - Illogica differenziazione rispetto al regime delle dichiarazioni testimoniali - Illogicità intrinseca della norma impugnata posta la preclusione per il giudice di esaminare comparativamente le dichiarazioni rese in tempi successivi - Incidenza sulla formazione del convincimento del giudice - Lesione del diritto di difesa.

Processo penale - Esame di persone imputate in procedimento connesso - Modifiche normative - Norma transitoria - Lamentata immediata applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Disparità di trattamento tra procedimenti in corso e quelli non in corso.

(C.P.P. 1988, artt. 238, commi 2, 2-bis e 4; e 513, comma 2, modificati dalla legge 7 agosto 1997; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

[Cost., artt. 3, 24, 11 (*recte*: art. 111), e 112] Pag. 49

N. 777. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, del 6 giugno 1997.

Istruzione pubblica - Concorso pubblico per insegnanti elementari - Requisiti - Età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione - Ingiustificato deteriore trattamento dei diplomati minorenni rispetto ai diplomati maggiorenni - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Preclusione all'utilizzazione legittima del titolo di studio per i posti che si rendano disponibili nell'arco di un triennio.

[D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 403, comma 4 (*recte*: art. 402); d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2].

(Cost., artt. 3, 4, 34 e 97) » 54

N. 778. Ordinanza della pretura di Trani, sezione distaccata di Molfetta, del 18 aprile 1997.

Lavoro - Personale marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrenti dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996.

(Codice della navigazione, art. 373).

(Cost., art. 3) Pag. 58

N. 779. Ordinanza della pretura di Trani, sezione distaccata di Molfetta, del 18 aprile 1997.

Lavoro - Personale marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrenti dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996.

(Codice della navigazione, art. 373).

(Cost., art. 3) » 61

N. 780. Ordinanza della pretura di Trani, sezione distaccata di Molfetta, del 18 aprile 1997.

Lavoro - Personale marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrenti dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996.

(Codice della navigazione, art. 373).

(Cost., art. 3) » 61

N. 781. Ordinanza della pretura di Trani, sezione distaccata di Molfetta, del 18 aprile 1997.

Lavoro - Personale marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrenti dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996.

(Codice della navigazione, art. 373).

(Cost., art. 3) » 62

N. 782. Ordinanza della pretura di Trani, sezione distaccata di Molfetta, del 18 aprile 1997.

Lavoro - Personale marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrenti dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996.

(Codice della navigazione, art. 373).

(Cost., art. 3)

Pag. 62

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 326

Sentenza 27 ottobre-7 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Provvedimenti cautelari *ante causam* - Giudice che abbia già conosciuto della causa in un altro grado e non anche in altra fase del processo - Obbligo di astensione - Omessa previsione - Insussistenza, nel caso in esame, di un'anticipazione di una decisione nel merito - Non fondatezza.

(C.P.C., art. 51).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1997 dal giudice istruttore presso il tribunale di Terni nel procedimento civile vertente tra Angeli Franca ed altro e Italcem S.r.l. ed altri, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice istruttore presso il tribunale di Terni — designato dal Presidente di quel tribunale quale istruttore di un giudizio avente ad oggetto l'illegittimità del comportamento dei rappresentanti di una società ed il conseguente risarcimento dei danni —, avendo concesso *ante causam* agli attori un provvedimento di urgenza con cui si permetteva loro di prendere visione delle scritture contabili della società al fine di esercitare il potere di controllo, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede, in tal caso, l'obbligo del giudice di astenersi.

A parere del rimettente, la previsione di siffatto obbligo, limitata all'ipotesi di previa conoscenza della causa in altro grado, e non anche in altra fase del processo, risulterebbe lesiva dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per la possibile mancanza d'imparzialità del giudicante.

Sulla scorta delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale circa la «forza della prevenzione», il giudice *a quo* osserva come il magistrato, che abbia provveduto in ordine a una misura cautelare «esprimendo una valutazione contenutistica relativamente ai fatti che hanno rilevanza con il merito della questione», possa essere condizionato da convinzioni precostituite. Infatti, secondo il rimettente, sia nel processo civile che in quello penale la concessione del provvedimento cautelare, pur non necessitando della prova piena, non può prescindere dall'esistenza di una prova indiziaria; e parimenti l'accertamento del *fumus boni iuris* attiene a circostanze afferenti al merito della futura controversia.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.

Rileva l'Avvocatura come, dalle sentenze rese dalla Corte in tema di incompatibilità nel processo penale, sarebbero estrapolabili alcuni principi-guida, e cioè:

1) la necessità di evitare che condizionamenti o apparenze di condizionamenti derivanti da precedenti valutazioni — compiute nell'ambito del medesimo procedimento — possano pregiudicare o far apparire pregiudicato il giudizio;

2) la peculiare rilevanza da darsi alla intervenuta valutazione degli atti ai fini della decisione, la quale: *a)* deve ricadere sulla medesima *res judicanda*, *b)* non deve essere formale ma di contenuto, *c)* dev'essere espressa in una fase diversa del processo.

Nel caso in esame — osserva l'Avvocatura generale — manca una pregressa valutazione di merito sulla medesima *res judicanda*, poiché, ai fini della concessione del provvedimento *ex art. 700 cod. proc. civ.*, il giudice non esprime un giudizio di contenuto, attesa la diversità tra l'oggetto del procedimento cautelare e quello del processo di merito, il primo essendo infatti meramente accessorio e strumentale rispetto al secondo, in quanto volto a tutelare temporaneamente il diritto onde salvaguardarlo dal pregiudizio grave ed irreparabile che lo minaccia.

Considerato in diritto

1. — Il giudice istruttore presso il tribunale di Terni sospetta d'illegittimità costituzionale l'art. 51 cod. proc. civ., nella parte in cui non impone l'obbligo di astensione al giudice della causa di merito, che abbia concesso un provvedimento d'urgenza *ante causam*. A parere del giudice *a quo*, le considerazioni contenute nelle decisioni di questa Corte in materia di processo penale circa la forza della prevenzione — con riguardo all'atteggiamento psicologico del magistrato che abbia provveduto in ordine ad una misura cautelare — giustificherebbero il dubbio che la limitazione dell'obbligo di astensione alla sola ipotesi di conoscenza della causa in altro grado, e non anche in altra fase del processo, risulti lesiva del diritto di difesa perché pregiudicherebbe l'imparzialità del giudicante.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — La previsione contenuta nell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., secondo cui il giudice ha l'obbligo di astenersi «se ha conosciuto [della causa] come magistrato in altro grado del processo», trova remota origine nel *Code Louis* del 1667 (*Ordonnance civile*, tit. XXIV, art. 6), da cui, è pervenuta, attraverso l'art. 472, n. 8, del codice di procedura civile sardo e l'art. 116, n. 9, di quello unitario del 1865, pressoché identica nella vigente normativa.

Essa, al pari di quella contenuta nell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., è funzionale al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, che ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, in relazione specifica al quale, peraltro, può e deve trovare attuazione.

2.2. — Dunque è l'esigenza stessa di garanzia che sta alla base del concetto di *revisio prioris instantiae*, a postulare l'alterità del giudice dell'impugnazione, il quale si trova — per via del carattere devolutivo del mezzo di gravame — a dover ripercorrere l'itinerario logico che è stato già seguito onde pervenire al provvedimento impugnato.

Ma codesta esigenza, mentre giustifica l'obbligo d'astensione come sopra disposto dal legislatore, non comporta affatto la necessità costituzionale che esso sia esteso anche all'ipotesi prospettata dal giudice rimettente.

Ben diversa, infatti, rispetto a quella che si determina relativamente alla pluralità di gradi del giudizio, si presenta la situazione quando l'*iter* processuale semplicemente si articola attraverso più fasi sequenziali (necessarie od eventuali poco importa), nelle quali l'interesse posto a base della domanda — e che regge il giudizio — impone l'appagamento di esigenze, a quest'ultimo connesse, di carattere conservativo, anticipatorio, istruttorio, ecc.

In tal caso, stante anche l'operatività del principio dispositivo cui s'informa il rito civile, il provvedimento cautelare adottato dal giudice consegue alla dialettica dei contrapposti interessi, la quale di norma si svolge attraverso il contraddittorio fra le parti, su un piano di «parità delle armi», in una continua funzione propulsiva che condiziona il proseguimento e la stessa conclusione del giudizio. Così da non potersi negare che il pieno rendimento dell'attività giurisdizionale, alla stregua del principio di concentrazione, venga più agevolmente conseguito se è sempre lo stesso giudice a condurre il processo (v. sentenza n. 158/1970); e neppure che il giudice più adatto a decidere del merito possa essere ritenuto, secondo ragione, appunto quello già investito di una cognizione *ante causam*, cautelare o più genericamente sommaria. Del resto, proprio in coerenza con un tale avviso il legislatore del 1990, operando una vera e propria scelta di fondo in sede di riforma del processo civile, ha attribuito all'ufficio giudiziario competente per il merito anche la competenza ad emettere provvedimenti cautelari *ante causam*.

2.3. — Quanto da ultimo chiarito vale a far intendere che neppure possono valere per il processo civile tutte le considerazioni svolte dalla Corte, nelle sentenze cui il giudice *a quo* fa riferimento, con riguardo al processo penale, che è finalizzato essenzialmente all'accertamento del fatto ascritto all'imputato, la cui posizione viene costantemente assistita dal *favor rei*. Qui, infatti, l'obbligo di astensione è costruito in modo separato dalla incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento [pur se finisce poi con l'operarsi una sorta di recupero unificante, attraverso la norma dell'art. 36, lettera g), cod. proc. pen.]; e la presunzione di un'apprezzabile influenza sul meccanismo psicologico che presiede alla formazione del convincimento del giudice non subisce la mediazione dell'impulso paritario delle parti.

La netta distinzione fra gli atti del processo penale e quelli del processo civile trova conferma proprio nella materia cautelare, relativamente alla quale solo la suggestione lessicale potrebbe indurre a ravvisare il parallelismo supposto dal rimettente. Ed infatti l'applicazione di una misura cautelare personale a carico dell'imputato e le conseguenze tratte in termini di incompatibilità dalle sentenze n. 432 del 1995, n. 131 e n. 155 del 1996, investono aspetti certamente non paragonabili ai provvedimenti cautelari civili.

2.3.1. — Con la sentenza n. 432 del 1995 questa Corte ha, invero, ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., ravvisando una situazione d'incompatibilità tra il giudice che abbia applicato una misura cautelare personale e il giudice componente del collegio per il dibattimento, sulla base essenzialmente di queste due concorrenti argomentazioni:

1) l'applicazione di detta misura presuppone, in luogo dei «sufficienti indizi» richiesti dall'art. 252 del previgente codice di procedura penale, «gravi indizi di colpevolezza» (art. 273, comma 1, cod. proc. pen.), la cui esistenza «postula un'obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti che, nel loro complesso, consentono di pervenire logicamente ad un giudizio che, pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, sia di alta probabilità dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato»;

2) il giudice deve esporre con adeguata motivazione codesti gravi indizi giustificanti in concreto la misura applicata [art. 292, lettera c)] e dare una valutazione negativa, non solo circa l'esistenza di cause di proscioglimento *ex art.* 273, comma 2, ma anche «in ordine alla possibilità di ottenere con la sentenza (che evidentemente si ritiene di condanna) la sospensione condizionale della pena (art. 275, comma 2-*bis*, introdotto dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 332)».

E dunque può dirsi che a base della conclusione cui è pervenuta detta sentenza, in armonia peraltro con i principi già precedentemente enunciati dalla Corte (v. sentenze nn. 124 e 186 del 1992, n. 439 del 1993 e n. 455 del 1994), sta l'avviso che condizione necessaria per ritenere un'incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadono pressoché sulla medesima *res judicanda*, o, più esattamente, è la «duplicazione di giudizi della medesima natura presso lo stesso giudice» (così la successiva sentenza n. 131 del 1996). Una convinzione, questa, quasi coincidente con quella espressa — in relazione al disposto dell'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — dalla Corte europea di Strasburgo, la quale ha precisato appunto che il rischio di un effettivo condizionamento del giudice esiste solo ove l'ambito della precedente cognizione e quello della successiva sia il medesimo.

2.3.2. — Discorso diverso vale invece per i provvedimenti cautelari adottati dal giudice civile.

Questi fondamentalmente costituiscono espressione del principio secondo cui ogni situazione giuridica deve poter trovare un suo momento cautelare, che va raffigurato come componente essenziale della stessa tutela giurisdizionale. Mentre il giudizio di merito non è descrivibile quale valutazione operata sulla medesima *res judicanda*, i da dover ravvisare nel precedente giudizio espresso sulla domanda cautelare la ragione degli assenti condizionamenti suscettibili di minare l'imparzialità del giudicante.

La concessione della misura *ante causam* si fonda solo sui presupposti del pregiudizio irreparabile e del *fumus boni iuris*. Ora, ferma l'estraneità del primo alla presente questione, il secondo deve risultare da un semplice giudizio di verosimiglianza, concretizzantesi in una valutazione probabilistica circa le buone ragioni dell'attore, le quali

vanno preservate dal rischio di restare irreversibilmente compromesse durante il tempo necessario a farle valere in via ordinaria. Di qui il carattere strumentale (rispetto — va sottolineato — non al merito della causa, bensì alla realizzazione del diritto da accertare in tale sede) assunto dal provvedimento cautelare, e la connessa struttura sommaria della cognizione.

Quest'ultima, nel disegno legislativo, lungi dall'identificarsi con una normale istruzione probatoria, si configura semplicemente come assunzione, «nel modo che [il giudice] ritiene più opportuno», degli atti istruttori «indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto» (art. 669-*sexies*, applicabile anche ai provvedimenti *ex* art. 700 cod. proc. civ., cui si riferisce la concreta fattispecie all'esame del giudice istruttore presso il tribunale di Terni). Essa quindi non porta ad esprimere una «valutazione contenutistica» su fatti che hanno rilevanza rispetto alla causa di merito, come asserisce il rimettente; ma è, al contrario, finalizzata alla semplice verifica dei presupposti anzidetti e non può, per definizione, interferire con la cognizione piena, al cui esito soltanto matura la decisione del merito. Il materiale probatorio raccolto *ante causam* non è di per sé destinato, appunto in ragione delle diverse finalità istruttorie, ad assumere una sua evidenza nel successivo giudizio, rilevando semmai come mero argomento di prova. Sicché è la stessa logica secondo la quale il procedimento si struttura, a garantire l'imparzialità del giudice, in conseguenza della diversa ottica in cui egli necessariamente si pone.

La cognizione che il codice di procedura civile attribuisce al giudice in sede di provvedimenti cautelari *ante causam* lascia dunque assolutamente irrisolto il quesito circa l'esito finale del giudizio e non «anticipa» affatto la decisione del merito, mirando solo a tutelare temporaneamente un preteso diritto onde salvaguardarlo dal pregiudizio grave e irreparabile, ravvisato sulla base di una valutazione provvisoria e di semplice verosimiglianza.

L'ipotizzabile coinvolgimento in concreto di quel giudice, al di là di quanto richiesto dalle esigenze della decisione cautelare, nel merito della causa — che potrebbe indurre, in alcuna delle parti, dubbi sulla sua disponibilità incondizionata a conoscere della lite in modo scevro da prevenzioni — rappresenta un'eventualità anormale, che può essere effetto soltanto di un marcato allontanamento dalla struttura codicistica del processo cautelare e dalla funzione essenziale di questo. Ma gli inconvenienti riportabili ad una tale evenienza, siccome estranei al paradigma legale, non possono dar fondamento all'assenta incostituzionalità della denunciata norma, in parallelo con quanto ritenuto da questa Corte a proposito dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. (peraltro, cfr. anche sentenze n. 306, n. 307 e n. 308 del 1997). In casi del genere, piuttosto, è dovere del giudice di valutare, nel concreto, se «esistono gravi ragioni di convenienza» per «richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi», secondo quanto già previsto dal capoverso dello stesso art. 51 cod. proc. civ.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Terni, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 327

Ordinanza 27 ottobre-7 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati in genere - Abuso d'ufficio - Presunta indeterminatezza della fattispecie con riferimento alla locuzione «abuso del suo ufficio» - *Ius superveniens*: legge 16 luglio 1997, n. 234 - Esigenza di nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

(C.P., art. 323, secondo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici*: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 14 e 27 maggio, il 16 aprile, il 7 e il 24 giugno, l'8 ottobre, il 3 luglio, il 25 giugno e il 1° luglio (n. 2 ordinanze) 1996 dal gip c/o il tribunale di Piacenza, il 21 giugno 1996 dal tribunale di Milano, il 3 ed il 7 maggio 1996 e il 24 gennaio 1997 del gip c/o il tribunale di Piacenza, il 3 dicembre 1996 dal tribunale di Sondrio, il 4 febbraio 1997 dal tribunale di Grosseto, il 13 marzo 1997 dal gip c/o il tribunale di Piacenza, l'11 febbraio e il 18 marzo 1997 dal tribunale di Sondrio, il 14, il 17 e il 21 marzo, l'8 aprile (n. 2 ordinanze), il 18 aprile (n. 2 ordinanze), il 21 aprile ed il 18 aprile 1997 dal gip c/o il tribunale di Piacenza e l'11 aprile 1997 dal gip c/o il tribunale di Sondrio, rispettivamente iscritte ai nn. 797, 857, 890, 891, 893, 949, 950, 951, 952, 953, 957, 967, 981 del registro ordinanze 1996 ed ai nn. 124, 171, 210, 287, 297, 298, 315, 316, 342, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 457 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 28, 38, 39, 47, 40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1996 ed ai nn. 13, 15, 18, 23, 24, 25, 26, 27 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1997 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 maggio 1996 (r.o. n. 797 del 1996), il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dell'art. 323, secondo comma, del codice penale (Abuso d'ufficio), come novellato dall'art. 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86;

che, secondo il remittente, la disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto prevederebbe una fattispecie non tassativa e non sufficientemente determinata, dato il carattere generico, indeterminato e neutro della locuzione «abuso del suo ufficio», applicabile a qualsiasi vizio di tipo amministrativo; né la fattispecie acquisterebbe sufficiente determinatezza in forza della previsione del dolo specifico, la cui prova, nella interpretazione giurisprudenziale, verrebbe spesso tratta dalla mera illegittimità dell'atto e del comportamento;

che, sempre ad avviso del giudice a *quo*, la norma contrasterebbe altresì con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto, per la sua insufficiente determinatezza, costituirebbe una facile chiave di accesso a disposizione del giudice penale per «penetrare nel territorio della p.a.» attraverso la semplice attivazione dei meccanismi processuali: onde essa consentirebbe «incursioni giudiziali» nella sfera di valutazione discrezionale dell'amministrazione, e genererebbe un clima non favorevole alla serenità delle attività amministrative, così compromettendo il buon andamento dell'amministrazione medesima;

che la stessa questione, in termini identici, salvo il riferimento, in alcuni casi, al primo anziché al secondo comma dell'art. 323 cod. pen., è stata sollevata dalla stessa autorità giurisdizionale con altre ventidue ordinanze (r.o. nn. 857, 890, 891, 893, da 949 a 953, 967 e 981 del 1996; r.o. nn. 124, 287, 315, 316, 342, da 379 a 384 del 1997), l'ultima delle quali emessa il 21 aprile 1997;

che, con ordinanza emessa il 21 giugno 1996 (r.o. n. 957 del 1996), il tribunale di Milano ha sollevato a sua volta, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen., in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, con argomentazioni di tenore analogo a quelle svolte dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza;

che, con tre ordinanze emesse rispettivamente il 3 dicembre 1996 (r.o. n. 171 del 1997), l'11 febbraio 1997 (r.o. n. 297 del 1997), il 18 marzo 1997 (r.o. n. 298 del 1997), il tribunale di Sondrio, su istanza di parte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen., in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

che, secondo il remittente, la norma, interpretata dalla giurisprudenza nel senso che sono ricompresi nella condotta contemplata dalla fattispecie incriminatrice ogni violazione del parametro di doverosità dell'azione amministrativa e ogni comportamento esplicito in un'illecita deviazione dai fini istituzionali della pubblica amministrazione, non consentirebbe di escludere dubbi di indeterminatezza della fattispecie, stante la genericità di tali riferimenti e l'assenza di una definizione normativa dell'eccesso di potere;

che, con una ulteriore ordinanza emessa il 1° aprile 1997 (r.o. n. 457 del 1997), lo stesso tribunale di Sondrio ha sollevato la medesima questione con riferimento, oltre che all'art. 25, secondo comma, anche all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, lamentando in proposito che «la incertezza della norma» non permetterebbe un efficace esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;

che questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen., in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, è stata sollevata dal tribunale di Grosseto con ordinanza emessa il 4 febbraio 1997 (r.o. n. 210 del 1997), contenente rilievi di tenore analogo a quelli svolti dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza, e sopra riferiti: in particolare, secondo il remittente, l'indeterminatezza e l'elasticità della fattispecie rischierebbero di dare eccessivo spazio alla discrezionalità interpretativa dei giudici, anche per la carenza di una normativa che delinea con certezza i confini della liceità e legittimità dell'azione amministrativa, nonché per la possibilità di configurare il reato in rapporto a condotte omissive;

Considerato che, data la sostanziale identità delle questioni, i giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronunzia;

che è sopravvenuta, dopo la proposizione delle questioni, la legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), il cui art. 1 ha sostituito interamente il testo dell'art. 323 del codice penale;

che la novella ha sensibilmente modificato la fattispecie del reato di abuso d'ufficio: in particolare sostituendo la descrizione della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, consistente nell'«abusare dell'ufficio», e accompagnata dal fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, o di arrecare ad altri un danno ingiusto, con l'espressione «nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto»;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti ai giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla luce dello *jus superveniens*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza e ai tribunali di Milano, di Sondrio e di Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C1271

N. 328

Ordinanza 27 ottobre-7 novembre 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione forzata - Riscossione delle imposte non pagate - Figlio maggiorenne non convivente con i genitori - Opposizione di terzo all'esecuzione per i beni da esso acquistati e consegnati per l'uso ai propri ascendenti - Potere del giudice di sospendere l'esecuzione - Omessa previsione - *Ius superveniens*: d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 52, secondo comma, lettera *b*) e 54].

(Cost., artt. 2, 3, 24, 42 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 52, secondo comma, lettera *b*), e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 dal pretore di Frosinone, sezione distaccata di Ceccano, nel procedimento civile vertente tra Marco Roma ed il Servizio riscossione tributi di Frosinone, iscritta al n. 1339 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 nel corso di un giudizio di opposizione al pignoramento di mobili sottoposti ad espropriazione forzata per la riscossione di imposte non pagate, il pretore di Frosinone, sezione distaccata di Ceccano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera *b*), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori, stabilito in altro nucleo familiare, possa proporre opposizione di terzo all'esecuzione per i beni da esso acquistati e consegnati, per l'uso, ai propri ascendenti, con atto di data certa anteriore a quello di consegna del ruolo all'esattore, e dell'art. 54 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, nella parte in cui non prevede, in tale ipotesi, il potere del giudice di sospendere l'esecuzione;

che le disposizioni denunciate, nel disciplinare l'opposizione di terzi che pretendono di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati dall'esattore che procede alla riscossione coattiva delle imposte non pagate, escludono la proponibilità dell'opposizione da parte del coniuge e dei parenti ed affini entro il terzo grado del contribuente, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente debitore (art. 52), e prevedono che la procedura esecutiva non possa essere sospesa dall'esattore se la sospensione non sia disposta dall'intendente di finanza o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo (art. 54);

che il giudice rimettente, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 358 del 1994 e n. 444 del 1995), ritiene che tali norme siano dirette ad impedire frodi da parte del debitore d'imposta sottoposto a riscossione coattiva, ma che tale esigenza non può precludere ad una categoria di cittadini la possibilità di ricorrere al giudice, al quale è demandato ordinariamente il giudizio sull'opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale, per accertare la proprietà del bene sottoposto ad espropriazione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono state emanate nuove disposizioni in materia di riscossione delle imposte e l'intero secondo comma dell'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973 è stato sostituito con l'art. 5, comma 4, lettera *b-bis*), del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30;

che, a seguito delle innovazioni apportate dal legislatore, il coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati possono proporre opposizione di terzi, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, non solo quando si tratti di beni costituiti in dote ma anche quando dimostrino la proprietà acquisita con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta;

che è stata modificata la norma denunciata che precludeva la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione e, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente perché valuti se, in base alla nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel giudizio principale (vedi, in fattispecie analoga, a seguito delle innovazioni apportate dal legislatore in tema di opposizione di terzi all'esecuzione esattoriale, ordinanza n. 140 del 1997).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Frosinone, sezione distaccata di Ceccano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 63

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 1997
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Parchi e riserve naturali - Caccia - Regione Lombardia - Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1996 - Norme transitorie per l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Oglio Sud - Inosservanza delle disposizioni concernenti il piano territoriale di coordinamento - Violazione del divieto assoluto di attività venatoria nei parchi regionali, stabilito dalla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e dalla legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992 - Irragionevolezza - Disparità di trattamento.

(Legge regione Lombardia 17 settembre 1997).

[Legge 6 dicembre 1991, n. 394; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22, comma 6; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, comma 2, lett. b); Cost., art. 3].

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Lombardia, in persona del presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della delibera legislativa «norme transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Oglio Sud», approvata dal Consiglio regionale della regione Lombardia nella seduta del 30 luglio 1997, rinviata a nuovo esame con atto 1° settembre 1997, riapprovata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 17 settembre 1997.

1. — La delibera legislativa approvata il 30 luglio 1997 prevede una modifica dell'art. 13, comma 5, della l.r. 8 novembre 1996, n. 32 «Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria».

Con questo provvedimento la regione ha apportato la cartografia con la quale vengono provvisoriamente individuate le zone da destinare a parco naturale. Tale modifica viene proposta in recepimento della deliberazione dell'assemblea del Consorzio del Parco naturale dell'Oglio Sud n. 11 del 17 aprile 1997 e in via transitoria «anticipando» il piano territoriale di coordinamento (PTC) permettendo la caccia all'interno del parco regionale.

2. — Detta delibera è stata fatta oggetto di rinvio con il quale il Governo ha rilevato che: «la legge contrasta con gli artt. 22, comma 6, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e art. 21, comma 1, lett. b), legge n. 157/1992 (legge quadro in materia di protezione della fauna) che prescrivono il divieto assoluto di caccia nei parchi regionali. È inoltre censurabile sotto il profilo della irragionevolezza, della disparità di trattamento e per contrasto con i principi generali della legge n. 394/1991 per i seguenti motivi: atteso che l'art. 1 della legge n. 394/1991, come del resto la legge regionale n. 32/1996 prevede, per l'istituzione dei parchi, di tenere conto di tutte le componenti ivi elencate, e non solo della componente «fauna» — sotto il solo profilo della caccia —, la delimitazione provvisoria del territorio non è in grado di tenere conto del complesso delle componenti da tutelare.

Né la legge n. 32/1996 che ha modificato in parte la legge regionale n. 86/1983 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) prevede procedure di «anticipazione del piano territoriale di coordinamento del parco» al fine di definire le aree da destinare a parco naturale previste dall'art. 16-ter della legge regionale n. 86/1983 (aggiunto dall'art. 8 della legge n. 32/1996). L'art. 13, comma 3, stabilisce invece che «l'individuazione delle aree a parco naturale è effettuata in sede di approvazione del PTC, secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori e le competenti province ...» con evidente salvaguardia del principio del contemperamento degli interessi. Adesso si permette la caccia in aree istituite a fini di protezione delle specie animali, mediante la riproposizione di norme transitorie che si aggiungono ad altre norme che dovevano essere transitorie, in attesa del PTC. La riproposizione di tale procedura non può essere ammessa come mezzo per la parziale regolamentazione di una fattispecie che costituisce un tutt'uno inscindibile e che trova la sua naturale regolamentazione del Piano territoriale di coordinamento con tutte le garanzie che esso prevede. Una diversa soluzione vanificherebbe l'intero sistema posto a difesa del patrimonio naturale».

3. — Il Consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 1997 ha riapprovato a maggioranza assoluta il medesimo testo.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 ottobre 1997, ha deliberato l'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale, che viene ora proposta con il presente atto, in base ai seguenti motivi.

La delibera legislativa è illegittima per contrasto con gli artt. 22, comma 6, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e art. 21, comma 1, lettera *b*) (legge quadro in materia di protezione della fauna) che prescrivono il divieto assoluto di caccia nei parchi regionali. È inoltre censurabile sotto il profilo della irragionevolezza della disparità di trattamento e per contrasto con i principi generali della legge n. 394/1991 per i seguenti motivi: atteso che l'art. 1 della legge n. 391/1991, come del resto la legge regionale n. 32/1996 prevede, per l'istituzione dei parchi, di tenere conto di tutte le componenti ivi elencate, e non solo della componente «fauna» — sotto il profilo della caccia —, la delimitazione provvisoria del territorio non è in grado di tenere conto del complesso delle componenti da tutelare. Né la legge n. 32/1996 che ha modificato in parte la legge regionale n. 86/1996 (Piano generale delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) prevede procedure di «anticipazione del piano territoriale di coordinamento del parco» al fine di definire le aree da destinare a parco naturale previste dall'art. 16-ter della legge regionale n. 86/1983 (aggiunto dall'art. 8 della legge n. 32/1996).

L'art. 13, comma 3, stabilisce invece che «l'individuazione delle aree a parco naturale è effettuata, in sede di approvazione del PTC, secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori e le competenti province ...» con evidente salvaguardia del principio del contemperamento degli interessi. Adesso si permette la caccia in aree istituite a fini di protezione delle specie animali, mediante la riproposizione di norme transitorie che si aggiungono ad altre norme che dovevano essere transitorie, in attesa del PTC. La riproposizione di tale procedura non può essere ammessa come mezzo per la parziale regolamentazione di una fattispecie che costituisce un tutt'uno inscindibile e che trova la sua naturale regolamentazione nel piano territoriale di coordinamento con tutte le garanzie che esso prevede. Una diversa soluzione vanificherebbe l'intero sistema posto a difesa del patrimonio naturale.

Per gli esposti motivi chiede che la Corte in accoglimento del presente ricorso, dichiari fondata la proposta questione di legittimità costituzionale della impugnata delibera legislativa della regione Lombardia.

Roma, addì 10 ottobre 1997

Pier Giorgio FERRI - avvocato dello Stato

97C1213

N. 64

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 1997
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Parchi e riserve naturali - Caccia - Regione Lombardia - Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1996 - Norme transitorie per l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Adda Nord - Inosservanza delle disposizioni concernenti il piano territoriale di coordinamento - Violazione del divieto assoluto di attività venatoria nei parchi regionali, stabilito dalla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e dalla legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992 - Irragionevolezza - Disparità di trattamento.

(Legge regione Lombardia 17 settembre 1997).

[Legge 6 dicembre 1991, n. 394; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22, comma 6; legge 11 febbraio 1992, art. 21, comma 1, lett. *b*); Cost., art. 3].

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Lombardia, in persona del presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della delibera legislativa «norme transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Adda Nord», approvata dal Consiglio regionale della regione Lombardia nella seduta del 30 luglio 1997, rinviata a nuovo esame con atto 1° settembre 1997, riapprovata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 17 settembre 1997.

1. — La delibera legislativa approvata il 30 luglio 1997 prevede una modifica dell'art. 13, comma 5, della l.r. 8 novembre 1996, n. 32 «Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria».

Con questo provvedimento la regione ha apportato la cartografia con la quale vengono provvisoriamente individuate le zone da destinare a parco naturale. Tale modifica viene proposta in recepimento della deliberazione dell'assemblea del Consorzio del Parco naturale dell'Adda Nord n. 2 dell'8 gennaio 1997 e in via transitoria «anticipando» il piano territoriale di coordinamento (PTC) permettendo la caccia all'interno del parco regionale.

2. — Detta delibera è stata fatta oggetto di rinvio con il quale il Governo ha rilevato che: «la legge contrasta con gli artt. 22, comma 6, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e art. 21, comma 1, lett. b), legge n. 157/1992 (legge quadro in materia di protezione della fauna) che prescrivono il divieto assoluto di caccia nei parchi regionali. È inoltre censurabile sotto il profilo della irragionevolezza, della disparità di trattamento e per contrasto con i principi generali della legge n. 394/1991 per i seguenti motivi: atteso che l'art. 1 della legge n. 394/1991, come del resto la legge regionale n. 32/1996 prevede, per l'istituzione dei parchi, di tenere conto di tutte le componenti ivi elencate, e non solo della componente «fauna» — sotto il solo profilo della caccia —, la delimitazione provvisoria del territorio non è in grado di tenere conto del complesso delle componenti da tutelare.

Né la legge n. 32/1996 che ha modificato in parte la legge regionale n. 86/1983 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) prevede procedure di «anticipazione del piano territoriale di coordinamento del parco» al fine di definire le aree da destinare a parco naturale previste dall'art. 16-ter della legge regionale n. 86/1983 (aggiunto dall'art. 8 della legge n. 32/1996). L'art. 13, comma 3, stabilisce invece che «l'individuazione delle aree a parco naturale è effettuata in sede di approvazione del PTC, secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori e le competenti province ...» con evidente salvaguardia del principio del contemperamento degli interessi. Adesso si permette la caccia in aree istituite a fini di protezione delle specie animali, mediante la riproposizione di norme transitorie che si aggiungono ad altre norme che dovevano essere transitorie, in attesa del PTC. La riproposizione di tale procedura non può essere ammessa come mezzo per la parziale regolamentazione di una fattispecie che costituisce un tutt'uno inscindibile e che trova la sua naturale regolamentazione del Piano territoriale di coordinamento con tutte le garanzie che esso prevede. Una diversa soluzione vanificherebbe l'intero sistema posto a difesa del patrimonio naturale».

3. — Il Consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 1997 ha riapprovato a maggioranza assoluta il medesimo testo.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 ottobre 1997, ha deliberato l'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale, che viene ora proposta con il presente atto, in base ai seguenti motivi.

La delibera legislativa è illegittima per contrasto con gli artt. 22, comma 6, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e art. 21, comma 1, lettera b) (legge quadro in materia di protezione della fauna) che prescrivono il divieto assoluto di caccia nei parchi regionali. È inoltre censurabile sotto il profilo della irragionevolezza della disparità di trattamento e per contrasto con i principi generali della legge n. 394/1991 per i seguenti motivi: atteso che l'art. 1 della legge n. 391/1991, come del resto la legge regionale n. 32/1996 prevede, per l'istituzione dei parchi, di tenere conto di tutte le componenti ivi elencate, e non solo della componente «fauna» — sotto il profilo della caccia —, la delimitazione provvisoria del territorio non è in grado di tenere conto del complesso delle componenti da tutelare. Né la legge n. 32/1996 che ha modificato in parte la legge regionale n. 86/1996 (Piano generale delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) prevede procedure di «anticipazione del piano territoriale di coordinamento del parco» al fine di definire le aree da destinare a parco naturale previste dall'art. 16-ter della legge regionale n. 86/1983 (aggiunto dall'art. 8 della legge n. 32/1996).

L'art. 13, comma 3, stabilisce invece che «l'individuazione delle aree a parco naturale è effettuata, in sede di approvazione del PTC, secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori e le competenti province ...» con evidente salvaguardia del principio del contemperamento degli interessi. Adesso si permette la caccia in aree istituite a fini di protezione delle specie animali, mediante la riproposizione di norme transitorie che si aggiungono ad altre norme che dovevano essere transitorie, in attesa del PTC. La riproposizione di tale procedura non può essere ammessa come mezzo per la parziale regolamentazione di una fattispecie che costituisce un tutt'uno inscindibile e che trova la sua naturale regolamentazione nel piano territoriale di coordinamento con tutte le garanzie che esso prevede. Una diversa soluzione vanificherebbe l'intero sistema posto a difesa del patrimonio naturale.

Per gli esposti motivi chiede che la Corte in accoglimento del presente ricorso, dichiari fondata la proposta questione di legittimità costituzionale della impugnata delibera legislativa della regione Lombardia.

Roma, addì 10 ottobre 1997

Pier Giorgio FERRI - avvocato dello Stato

N. 65

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 1997
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Parchi e riserve naturali - Caccia - Regione Lombardia - Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1996 - Norme transitorie per l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Alto Garda Bresciano - Inosservanza delle disposizioni concernenti il piano territoriale di coordinamento - Violazione del divieto assoluto di attività venatoria nei parchi regionali, stabilito dalla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e dalla legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992 - Irragionevolezza - Disparità di trattamento.

(Legge regione Lombardia 17 settembre 1997).

[Legge 6 dicembre 1991, n. 394; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22, comma 6; legge 11 febbraio 1992, art. 21, comma 1, lett. b); Cost., art. 3].

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Lombardia, in persona del presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della delibera legislativa «norme transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Alto Garda bresciano», approvata dal Consiglio regionale della regione Lombardia nella seduta del 30 luglio 1997, rinviata a nuovo esame con atto 1° settembre 1997, riapprovata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 17 settembre 1997.

1. — La delibera legislativa approvata il 30 luglio 1997 prevede una modifica dell'art. 13, comma 5, della l.r. 8 novembre 1996, n. 32 «Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria».

Con questo provvedimento la regione ha apportato la cartografia con la quale vengono provvisoriamente individuate le zone da destinare a parco naturale. Tale modifica viene proposta in recepimento della deliberazione dell'assemblea della Comunità montana Parco Alto Garda bresciano n. 21 del 30 giugno 1997 e in via transitoria «anticipando» il piano territoriale di coordinamento (PTC) permettendo la caccia all'interno del parco regionale.

2. — Detta delibera è stata fatta oggetto di rinvio con il quale il Governo ha rilevato che: «la legge contrasta con gli artt. 22, comma 6, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e art. 21, comma 1, lett. b), legge n. 157/1992 (legge quadro in materia di protezione della fauna) che prescrivono il divieto assoluto di caccia nei parchi regionali. È inoltre censurabile sotto il profilo della irragionevolezza, della disparità di trattamento e per contrasto con i principi generali della legge n. 394/1991 per i seguenti motivi: atteso che l'art. 1 della legge n. 394/1991, come del resto la legge regionale n. 32/1996 prevede, per l'istituzione dei parchi, di tenere conto di tutte le componenti ivi elencate, e non solo della componente «fauna» — sotto il solo profilo della caccia —, la delimitazione provvisoria del territorio non è in grado di tenere conto del complesso delle componenti da tutelare.

Né la legge n. 32/1996 che ha modificato in parte la legge regionale n. 86/1983 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) prevede procedure di «anticipazione del piano territoriale di coordinamento del parco» al fine di definire le aree da destinare a parco naturale previste dall'art. 16-ter della legge regionale n. 86/1983 (aggiunto dall'art. 8 della legge n. 32/1996). L'art. 13, comma 3, stabilisce invece che «l'individuazione delle aree a parco naturale è effettuata in sede di approvazione del PTC, secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori e le competenti province ...» con evidente salvaguardia del principio del contemperamento degli interessi. Adesso si permette la caccia in aree istituite a fini di protezione delle specie animali, mediante la riproposizione di norme transitorie che si aggiungono ad altre norme che dovevano essere transitorie, in attesa del PTC. La riproposizione di tale procedura non può essere ammessa come mezzo per la parziale regolamentazione di una fattispecie che costituisce un tutt'uno inscindibile e che trova la sua naturale regolamentazione del Piano territoriale di coordinamento con tutte le garanzie che esso prevede. Una diversa soluzione vanificherebbe l'intero sistema posto a difesa del patrimonio naturale».

3. — Il Consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 1997 ha riapprovato a maggioranza assoluta il medesimo testo.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 ottobre 1997, ha deliberato l'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale, che viene ora proposta con il presente atto, in base ai seguenti motivi.

La delibera legislativa è illegittima per contrasto con gli artt. 22, comma 6, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e art. 21, comma 1, lettera *b*) (legge quadro in materia di protezione della fauna) che prescrivono il divieto assoluto di caccia nei parchi regionali. È inoltre censurabile sotto il profilo della irragionevolezza della disparità di trattamento e per contrasto con i principi generali della legge n. 394/1991 per i seguenti motivi: atteso che l'art. 1 della legge n. 391/1991, come del resto la legge regionale n. 32/1996 prevede, per l'istituzione dei parchi, di tenere conto di tutte le componenti ivi elencate, e non solo della componente «fauna» — sotto il profilo della caccia —, la delimitazione provvisoria del territorio non è in grado di tenere conto del complesso delle componenti da tutelare. Né la legge n. 32/1996 che ha modificato in parte la legge regionale n. 86/1996 (Piano generale delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) prevede procedure di «anticipazione del piano territoriale di coordinamento del parco» al fine di definire le aree da destinare a parco naturale previste dall'art. 16-ter della legge regionale n. 86/1983 (aggiunto dall'art. 8 della legge n. 32/1996).

L'art. 13, comma 3, stabilisce invece che «l'individuazione delle aree a parco naturale è effettuata, in sede di approvazione del PTC, secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori e le competenti province ...» con evidente salvaguardia del principio del contemperamento degli interessi. Adesso si permette la caccia in aree istituite a fini di protezione delle specie animali, mediante la riproposizione di norme transitorie che si aggiungono ad altre norme che dovevano essere transitorie, in attesa del PTC. La riproposizione di tale procedura non può essere ammessa come mezzo per la parziale regolamentazione di una fattispecie che costituisce un tutt'uno inscindibile e che trova la sua naturale regolamentazione nel piano territoriale di coordinamento con tutte le garanzie che esso prevede. Una diversa soluzione vanificherebbe l'intero sistema posto a difesa del patrimonio naturale.

Per gli esposti motivi chiede che la Corte in accoglimento del presente ricorso, dichiari fondata la proposta questione di legittimità costituzionale della impugnata delibera legislativa della regione Lombardia.

Roma, addì 10 ottobre 1997

Pier Giorgio FERRI - avvocato dello Stato

97C1215

N. 66

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 1997
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Parchi e riserve naturali - Caccia - Regione Lombardia - Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1996 - Norme transitorie per l'esercizio della caccia nel Parco regionale delle Orobie Valtellinesi - Inosservanza delle disposizioni concernenti il piano territoriale di coordinamento - Violazione del divieto assoluto di attività venatoria nei parchi regionali, stabilito dalla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e dalla legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992 - Irragionevolezza - Disparità di trattamento.

(Legge regione Lombardia 17 settembre 1997).

[Legge 6 dicembre 1991, n. 394; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22, comma 6; legge 11 febbraio 1992, art. 21, comma 1, lett. *b*); Cost., art. 3].

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Lombardia, in persona del presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della delibera legislativa «norme transitorie per il Parco regionale delle Orobie Valtellinesi», approvata dal Consiglio regionale della regione Lombardia nella seduta del 30 luglio 1997, rinviata a nuovo esame con atto 29 agosto 1997, riapprovata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 17 settembre 1997.

1. — La delibera legislativa approvata il 30 luglio 1997 prevede una modifica dell'art. 13, comma 5, della l.r. 8 novembre 1996, n. 32 «Integrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria».

Con questo provvedimento la regione ha apportato la cartografia con la quale vengono provvisoriamente individuate le zone da destinare a parco naturale. Tale modifica viene proposta in recepimento della deliberazione dell'assemblea del Consorzio del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 3 del 5 maggio 1997 e in via transitoria «anticipando» il piano territoriale di coordinamento (PTC) permettendo la caccia all'interno del parco regionale.

2. — Detta delibera è stata fatta oggetto di rinvio con il quale il Governo ha rilevato che: «la legge contrasta con gli artt. 22, comma 6, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e art. 21, comma 1, lett. b), legge n. 157/1992 (legge quadro in materia di protezione della fauna) che prescrivono il divieto assoluto di caccia nei parchi regionali. È inoltre censurabile sotto il profilo della irragionevolezza, della disparità di trattamento e per contrasto con i principi generali della legge n. 394/1991 per i seguenti motivi: atteso che l'art. 1 della legge n. 394/1991, come del resto la legge regionale n. 32/1996 prevede, per l'istituzione dei parchi, di tenere conto di tutte le componenti ivi elencate, e non solo della componente "fauna" — sotto il solo profilo della caccia —, la delimitazione provvisoria del territorio non è in grado di tenere conto del complesso delle componenti da tutelare.

Né la legge n. 32/1996 che ha modificato in parte la legge regionale n. 86/1983 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) prevede procedure di «anticipazione del piano territoriale di coordinamento del parco» al fine di definire le aree da destinare a parco naturale previste dall'art. 16-ter della legge regionale n. 86/1983 (aggiunto dall'art. 8 della legge n. 32/1996). L'art. 13, comma 3, stabilisce invece che «l'individuazione delle aree a parco naturale è effettuata in sede di approvazione del PTC, secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori e le competenti province ...» con evidente salvaguardia del principio del contemperamento degli interessi. Adesso si permette la caccia in aree istituite a fini di protezione delle specie animali, mediante la riproposizione di norme transitorie che si aggiungono ad altre norme che dovevano essere transitorie, in attesa del PTC. La riproposizione di tale procedura non può essere ammessa come mezzo per la parziale regolamentazione di una fattispecie che costituisce un tutt'uno inscindibile e che trova la sua naturale regolamentazione del Piano territoriale di coordinamento con tutte le garanzie che esso prevede. Una diversa soluzione vanificherebbe l'intero sistema posto a difesa del patrimonio naturale».

3. — Il Consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 1997 ha riapprovato a maggioranza assoluta il medesimo testo.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 ottobre 1997, ha deliberato l'impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale, che viene ora proposta con il presente atto, in base ai seguenti motivi.

La delibera legislativa è illegittima per contrasto con gli artt. 22, comma 6, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e art. 21, comma 1, lettera b) (legge quadro in materia di protezione della fauna) che prescrivono il divieto assoluto di caccia nei parchi regionali. È inoltre censurabile sotto il profilo della irragionevolezza della disparità di trattamento e per contrasto con i principi generali della legge n. 394/1991 per i seguenti motivi: atteso che l'art. 1 della legge n. 394/1991, come del resto la legge regionale n. 32/1996 prevede, per l'istituzione dei parchi, di tenere conto di tutte le componenti ivi elencate, e non solo della componente «fauna» — sotto il profilo della caccia —, la delimitazione provvisoria del territorio non è in grado di tenere conto del complesso delle componenti da tutelare. Né la legge n. 32/1996 che ha modificato in parte la legge regionale n. 86/1996 (Piano generale delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) prevede procedure di «anticipazione del piano territoriale di coordinamento del parco» al fine di definire le aree da destinare a parco naturale previste dall'art. 16-ter della legge regionale n. 86/1983 (aggiunto dall'art. 8 della legge n. 32/1996).

L'art. 13, comma 3, stabilisce invece che «l'individuazione delle aree a parco naturale è effettuata, in sede di approvazione del PTC, secondo i criteri di cui all'art. 12, sentiti i relativi enti gestori e le competenti province ...» con evidente salvaguardia del principio del contemperamento degli interessi. Adesso si permette la caccia in aree istituite a fini di protezione delle specie animali, mediante la riproposizione di norme transitorie che si aggiungono ad altre norme che dovevano essere transitorie, in attesa del PTC. La riproposizione di tale procedura non può essere ammessa come mezzo per la parziale regolamentazione di una fattispecie che costituisce un tutt'uno inscindibile e che trova la sua naturale regolamentazione nel piano territoriale di coordinamento con tutte le garanzie che esso prevede. Una diversa soluzione vanificherebbe l'intero sistema posto a difesa del patrimonio naturale.

Per gli esposti motivi chiede che la Corte in accoglimento del presente ricorso, dichiari fondata la proposta questione di legittimità costituzionale della impugnata delibera legislativa della regione Lombardia.

Roma, addì 10 ottobre 1997

Pier Giorgio FERRI - avvocato dello Stato

N. 767

Ordinanza emessa il 20 giugno 1997 dalla commissione tributaria provinciale di Cosenza sui ricorsi riuniti proposti da Russo Antonio ed altri contro l'Ufficio del registro di Cosenza

Contenzioso tributario - Procedimento innanzi le Commissioni tributarie - Pronuncia di cessazione della materia del contendere a seguito di rinuncia della parte - Spese processuali - Imposizione a carico della parte che le ha anticipate - Deteriore trattamento del contribuente rispetto alla pubblica amministrazione - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di difesa - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 113).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza:

sul ricorso n. 1876/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/IV/5034 - donazione, 94, contro Registro di Cosenza, da Russo Antonio, residente a Rende (Cosenza) in c.da Li Rocchi 65, difeso da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12;

sul ricorso n. 1878/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/IV/5035 - donazione, 94, contro Registro di Cosenza, da Russo Carlo, residente a Rende (Cosenza) in c.da Li Rocchi 65, difeso da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12;

sul ricorso n. 1879/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/IV/5036 - donazione, 94, contro Registro di Cosenza, da Russo Carmela, residente a Rende (Cosenza) in via Longiani, difeso da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12;

sul ricorso n. 1880/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/IV/5037 - donazione, 94, contro Registro di Cosenza, da Russo Carmine, residente a Rende (Cosenza) in via Rocchi, difeso da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12;

sul ricorso n. 1881/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/IV/5038 - donazione, 94, contro Registro di Cosenza, da Russo Giorgio, residente a Rende (Cosenza) in via Rocchi, difeso da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12;

sul ricorso n. 1882/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/IV/5040 - donazione, 94, contro Registro di Cosenza, da Russo Antonio, residente a Rende (Cosenza) in c.da Li Rocchi 65, difeso da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Carlo, residente a Rende (Cosenza) in via Li Rocchi 61, difeso da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Carmela, residente a Rende (Cosenza) in via Longiani, difeso da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Carmine, residente a Rende (Cosenza) in c.da Rocchi, difeso da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Ernesto, residente a Rende (Cosenza) in via Rocchi, difeso da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Giorgio, residente a Rende (Cosenza) in Rocchi n. 61, difeso da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Vitaro Giuseppina, residente a Rende (Cosenza) in via Rocchi, difesa da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12;

sul ricorso n. 1883/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/IV/5039 - donazione, 94, contro Registro di Cosenza, da Russo Carlo, residente a Rende (Cosenza) in via Li Rocchi 61, difeso da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Carmela, residente a Rende (Cosenza) in via Longiani, difesa da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Carmine, residente a Rende (Cosenza) in c.da Rocchi, difeso da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Ernesto, residente a Rende (Cosenza) in via Rocchi, difeso da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Russo Giorgio, residente a Rende (Cosenza) in Rocchi n. 61, difeso da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12; Vitaro Giuseppina, residente a Rende (Cosenza) in via Rocchi, difesa da Cicone Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12;

sul ricorso n. 1884/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/1V/5039 - registro, 94, contro Registro di Cosenza, dalla Soc. coop. edilizia r.l. Planetario 93, residente a Rende (Cosenza) in via L. Ariosto n. 5, difesa da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12;

sul ricorso n. 1885/96, depositato l'8 novembre 1996, avverso avv.di rett/liq n. 94/1V/5040 - registro, 94, contro Registro di Cosenza, dalla Soc. coop. edilizia r.l. Planetario 93, residente a Rende (Cosenza) in via L. Ariosto n. 5, difesa da Ciconte Gerardo, residente a San Giovanni in Fiore (Cosenza), in via Gramsci n. 12.

F A T T O

Con separati ricorsi notificati all'Ufficio del registro di Cosenza in data 31 ottobre 1996 e successivamente depositati entro i termini di rito nella cancelleria della Commissione adita, i signori Russo Antonio, Russo Carlo, Russo Carmela, Russo Carmine e Russo Giorgio impugnavano i separati avvisi di rettifica e liquidazione maggiore imposta, loro notificati dall'Ufficio del registro di Cosenza, relativi agli atti di donazione per notar Posteraro del 19 settembre 1994, rep. nn. 33931-33932-33933-33934-33935, con i quali ciascuno di essi ricorrenti aveva ricevuto in donazione dai genitori Russo Ernesto e Vitaro Giuseppina la nuda proprietà di un appezzamento di terreno in agro di Rende.

L'Ufficio aveva per ciascuno dei beni donati rettificato il valore finale dichiarato e ridotto le spese incrementative sostenute dal donante, liquidando pertanto la maggiore imposta dovuta.

Ecceivano i ricorrenti la nullità degli avvisi di rettifica per difetto di motivazione e ne chiedevano altresì l'annullamento nel merito, dovendosi ritenere congrui i valori dichiarati sia per le caratteristiche degli immobili oggetto di donazione sia perché lo stesso Ufficio del registro di Cosenza aveva adottato valutazioni inferiori e coincidenti con quelle operate nei predetti atti di donazione con riferimento ad altri immobili aventi analoghe tipologie urbanistiche, ubicati nello stesso comune e trasferiti nello stesso periodo. Producevano all'uopo una serie di atti di donazione a comprova della ingiustificata differenza di valutazione operata dall'Ufficio del registro.

Con ricorsi notificati all'Ufficio del registro di Cosenza in data 31 ottobre 1996 i signori Russo Ernesto, Vitaro Giuseppina, Russo Carmine, Russo Giorgio, Russo Carlo e Russo Carmela nonché la Società cooperativa a r.l. «Planetario 93», con sede in Cosenza, impugnavano gli avvisi di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, loro notificati dall'ufficio, relativi all'atto di permuta per notar Posteraro del 20 settembre 1994 rep. n. 33943 ed all'atto di compravendita per notar Posteraro di pari data rep. n. 33944, con i quali i primi avevano ceduto diritto di usufrutto e nuda proprietà degli immobili, già oggetto degli atti di donazione di cui sopra, alla società Coop. «Planetario 93», in parte permutandoli con fabbricati da realizzarsi sugli immobili ceduti ed indicando un valore al metro quadrato identico a quello dichiarato negli atti di donazione.

L'ufficio aveva anche in questi casi rettificato il valore finale e liquidato la relativa maggiore imposta.

Riproducevano i ricorrenti, a sostegno delle impugnative, gli stessi motivi di censura in rito ed in merito e le stesse richieste, già formulate nei ricorsi relativi agli atti di donazione.

Con deduzioni depositate in cancelleria in data 8 maggio 1997, l'Ufficio del registro di Cosenza comunicava che, ritenuti fondati gli elementi di fatto e di diritto posti a base dei ricorsi, aveva provveduto, nell'esercizio del suo potere di autotutela di cui all'art. 68, d.P.R. n. 287/92 a revocare ed annullare gli impugnati avvisi, ritenuti inopportuni. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere ex art. 46, primo comma, decreto legislativo n. 546/1992.

All'udienza di discussione fissata per il 23 maggio 1997 i ricorsi venivano riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva.

I ricorrenti chiedevano tuttavia condannarsi l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese e competenze del giudizio, essendo la revoca degli atti impugnati intervenuta tardivamente, ossia solo pochi giorni prima dell'udienza di discussione, nonostante i tentativi di definizione delle pendenze messi in atto da essi ricorrenti prima della presentazione dei ricorsi, e quindi dopo che essi avevano dovuto affrontare l'onere di rilevanti spese.

La Commissione, ritenuto che la disciplina del regolamento delle spese giudiziali di cui all'art. 46, terzo comma, d.P.R. n. 546/1992, potesse dare adito a dubbi di legittimità costituzionale, dubbi tali da meritare una più approfondita valutazione, riservava la decisione.

D I R I T T O

A scioglimento della riserva assunta, ritiene questa Commissione che, a seguito dell'avvenuto annullamento da parte dell'Ufficio del registro di Cosenza degli atti impugnati, vada dichiarata cessata la materia del contendere.

Tuttavia, concretandosi l'annullamento degli atti nel venir meno della pretesa di diritto sostanziale con essi fatta valere e risolvendosi quindi in un esplicito riconoscimento della fondatezza delle ragioni dei ricorrenti, ritiene questa Commissione che la disciplina del regolamento delle spese processuali prevista dall'art. 46, terzo comma, d.P.R. n. 546/1992 ed invocata dall'amministrazione finanziaria contenga forti elementi di ingiustizia oltre che di irragionevolezza e violi il principio costituzionale di eguaglianza in correlazione anche al diritto di difesa, parimenti sancito dalla nostra Costituzione, nonché il principio di correttezza ed imparzialità della p.a.

Ritiene pertanto la Commissione di sollevare *ex officio* questione di legittimità costituzionale della predetta norma, questione rilevante ai fini della completa definizione del giudizio, dovendo questo organo giurisdizionale pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna della amministrazione finanziaria alle spese del giudizio.

Invero il terzo comma del su citato art. 46 prevede indiscriminatamente per tutti i casi in cui il giudizio si estingua (definizione delle pendenze tributarie e cessazione della materia del contendere) che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, salvo che sia dalla legge diversamente disposto. Detta norma pertanto sottopone alla medesima disciplina una varietà di ipotesi di estinzione del giudizio, che presentano invece rilevanti differenze sul piano sostanziale.

Si pensi ad esempio alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere che deve intervenire quando, ai sensi dell'art. 5, comma quarto, d.-l. 27 aprile 1990 n. 90, in materia di controversie relative alle imposte dirette ed all'Iva il cui importo complessivo sia inferiore a dieci milioni di lire, il contribuente si avvalga della facoltà di definirle con il pagamento di una somma pari al 90% dei tributi e delle sanzioni ancora dovuti; ovvero quando, ai sensi della legge n. 516/1982, le pendenze tributarie siano state sanate con la presentazione da parte degli interessati delle dichiarazioni integrative o delle istanze di definizione.

In questi casi, come in altri simili, la sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere contiene una presa d'atto del venir meno della contestazione, in virtù di speciali normative che consentono al ricorrente, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi di ricorso, di definire la controversia mediante il pagamento di somme, operando una sorta di «transazione» con la amministrazione finanziaria alle condizioni volute dal legislatore, condizioni tra le quali ben potrebbe essere inserito anche il regolamento delle spese giudiziali per i casi in cui siano pendenti giudizi.

O ancora si pensi alla diversa disciplina dettata dall'art. 44 d.P.R. n. 546/1992 per l'ipotesi di rinuncia al ricorso: il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro.

Nel caso di specie, è l'amministrazione finanziaria che sostanzialmente ha rinunciato a resistere in giudizio, rendendone tuttavia superflua la prosecuzione attraverso l'annullamento in sede di autotutela degli atti impugnati.

A fronte della comunicazione di tale annullamento contenuta nelle deduzioni dell'Ufficio depositate in cancelleria, non potrebbe questa Commissione pronunciarsi sul merito della controversia, avendo constatato il venir meno della pretesa azionata dalla p.a.

Va d'altra parte considerato che, mentre il d.P.R. n. 636/1972 escludeva espressamente che potessero trovare applicazione nel procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie le norme del codice di procedura civile relative alla «responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali», il d.P.R. n. 546/1992 ha esteso la disciplina processual civilistica delle spese del giudizio anche al contenzioso tributario, affermando il principio fondamentale della soccombenza, cui si ricollega la condanna alle spese del giudizio, salvo che la Commissione tributaria, con decisione motivata, ritenga di doverle compensare in tutto od in parte, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. Anche tale scelta legislativa dunque sembra andare nella direzione del riconoscimento della parità tra le parti del processo tributario.

Non sembra pertanto alla Commissione che la disciplina delle spese processuali contenuta nell'art. 46, terzo comma, d.P.R. n. 546/1992 sia rispettosa di tale criterio informatore della nuova disciplina del contenzioso tributario, nella parte in cui non distingue tra le varie ipotesi di cessazione della materia del contendere, e ciò alla luce dei principi costituzionali di:

a) eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.), ponendo essa una ingiustificata disparità di trattamento tra il cittadino ricorrente, che, in ipotesi di rinuncia al ricorso, deve rimborsare le spese alle altre parti, e la amministrazione finanziaria che, in ipotesi di sostanziale rinuncia, come quella che ci occupa, resta indenne dal pagamento delle spese del giudizio;

b) diritto di difesa (art. 24 e art. 113 Cost.), dal momento che la possibilità di conseguire la ripetizione delle spese processuali, spesso rilevanti, consente al contribuente di meglio tutelare la sua posizione e meglio apprestare le sue difese. Invero i costi ormai rilevanti della giustizia, ivi compresi quelli della giustizia tributaria, possono spesso costituire un serio ostacolo all'esercizio del diritto di difesa del cittadino, che può, ove non sia prevista una possibilità di ripetizione di tali costi, essere indotto a rinunciare a legittime pretese, con riflessi anche sul principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;

c) buon andamento, correttezza ed imparzialità della p.a. (art. 97 Cost.): il principio della soccombenza, correttamente e giustamente esteso dall'art. 15 d.P.R. n. 546/1992 al contenzioso tributario, costituisce anche per l'amministrazione finanziaria un elemento volto ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati, ponendosi come limite positivo all'attività della p.a., che da esso è maggiormente indotta a vigilare che la propria attività, soprattutto quella connotata da ampi margini di discrezionalità, si svolga secondo i canoni della correttezza e della imparzialità, e ponendosi al contempo come limite negativo rispetto ad arbitri nei confronti del contribuente.

Nella fattispecie che ci occupa, l'applicazione di tale principio costituzionale avrebbe imposto una preventiva e più approfondita valutazione da parte dell'Ufficio del registro degli atti da assoggettare ad imposta, soprattutto ove si consideri che nella motivazione degli avvisi di accertamento è stato richiamato il criterio del «riferimento a trasferimenti e divisioni avvenuti non oltre tre anni dalla data dell'atto relativi a beni simili ubicati nella stessa zona ed aventi analoghe tipologie urbanistiche», ciò in palese e netto contrasto con precedenti valutazioni in tal senso eseguite dallo stesso Ufficio del registro di Cosenza per altri atti di trasferimento, valutazioni puntualmente documentate dai ricorrenti.

La rilevanza della questione nel presente giudizio deriva dalla necessità, a fronte delle conclusioni formulate dai ricorrenti, di emettere decisione, che, unitamente alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, regoli anche il carico delle spese processuali.

P. Q. M.

La Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sez. IX, parzialmente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 1876/96, proposto da Russo Antonio, n. 1878/96 proposto da Russo Carlo, n. 1879/96 proposto da Russo Carmela, n. 1880/96 proposto da Russo Carmine, n. 1881/96 proposto da Russo Giorgio, n. 1882/96 proposto da Russo Antonio, Russo Carlo, Russo Carmela, Russo Carmine, Russo Ernesto, Russo Giorgio e Vitaro Giuseppina n. 1883/96 proposto da Russo Carlo, Russo Carmela, Russo Carmine, Russo Ernesto, Russo Giorgio e Vitaro Giuseppina, n. 1884/96 e n. 1885/96, proposti entrambi dalla Società cooperativa edilizia a r.l. «Planetario 93», avverso gli avvisi di rettifica e liquidazione maggiore imposta n. 94/IV/5034-5035-5036-5037-5038-5039-5040 loro notificati dall'Ufficio del registro di Cosenza, dichiara cessata la materia del contendere;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché valuti se l'art. 46, terzo comma, d.P.R. n. 546/92 sia costituzionalmente legittimo in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere che consegua all'annullamento da parte della p.a. degli atti impugnati, annullamento che intervenga dopo la proposizione del ricorso, la p.a. possa essere condannata al pagamento delle spese del giudizio;

Sospende pertanto il giudizio in ordine alla decisione sulle spese processuali sino all'esito della decisione della Consulta;

Visto l'art. 23, quarto comma, legge 11 marzo 1953 n. 87, ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cosenza, addì 20 giugno 1997

Il presidente relatore: FILOMIA

N. 768

*Ordinanza emessa il 18 luglio 1997 dal giudice di pace il Napoli
nel procedimento civile vertente tra la Cooperativa Relufra Costruzioni S.r.l. e l'Amministrazione provinciale di Napoli*

Finanza pubblica allargata - Enti locali in stato di dissesto finanziario - Risanamento - Blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati, dopo la deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto, sui debiti insoluti - Dedotta definitiva cristallizzazione dei crediti - Denunciata compromissione della posizione dei creditori - Disparità di trattamento rispetto ai creditori di altri soggetti pubblici e privati - Lesione dei principi di solidarietà, di capacità contributiva, di libera iniziativa economica privata e di imposizione per legge di prestazioni patrimoniali. Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 149, 155 e 242 del 1994, ritenute superate per effetto delle sopravvenute modifiche normative.

(D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 8, comma 4, modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, art. 21).

(Cost., artt. 2, 3, 23, 41 e 53).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civ. R.G. n. 12191/1997, a scioglimento della riserva di cui all'udienza che precede; letti gli atti e le istanze delle parti;

Premesso che:

nel presente procedimento la Cooperativa «Relufra Costruzioni» S.r.l. citava in giudizio la provincia di Napoli in persona del presidente *pro-tempore* per sentirla condannare — previo accertamento del proprio credito di L. 1.678.145, sorto anteriormente alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente *ex art* 25 decreto-legge n. 66/1989 con delera consiliare n. 34 del 26 maggio 1993 — al pagamento degli interessi legali *ex art* 35 comma secondo d.P.R. n. 1063/1962, moratori, nonché anatocistici. In particolare l'attrice richiedeva la condanna dell'Ente debitore al pagamento degli interessi successivi alla dichiarazione di dissesto;

nella comparsa di costituzione e risposta, la convenuta provincia di Napoli in persona del presidente *pro-tempore* che rilevava la ultroneità della richiesta di accertamento del credito, già riconosciuto con delibera della commissione di liquidazione n. 243/1995, regolarmente notificata all'istante e non impugnata dinanzi al TAR;

relativamente alla maturazione degli interessi POST la data di adozione della delibera di dissesto, richiamava la disciplina *ex art* 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8, confermata dal d.-l. 25 febbraio 1995 n. 77, assolutamente negatoria della pretesa attorea;

su tale punto l'istante società chiedeva al giudicante di valutare la fondatezza di una questione di incostituzionalità della predetta disciplina, con conseguente sospensione del presente procedimento e rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Ai fini di un corretto inquadramento della questione, occorre richiamare innanzitutto l'art. 81 del decreto-legge n. 77 del 25 febbraio 1995, come riformulato dall'art. 21 decreto-legge n. 336 del 11 giugno 1996 che al comma quarto recita: «Dalla data di deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazioni monetarie. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'Ente che rientrano nella competenza dell'organo straord. di liquidaz. a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità».

Nel vigore dell'art 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8, confermato dall'art 121 d.-l. 25 febbraio 1995 n. 77, che al comma terzo esplicitamente prevedeva «*Omissis*, in deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie ed altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive. *Omissis*». — Il giudice delle leggi precisò (sentenze n. 149 e 242 del 1994) che la dizione «non producono interessi» andava intesa nel senso di un vero e proprio blocco, c.d. «cristallizzazione» degli interessi, e non come sospensione degli stessi.

La Consulta rilevò contemporaneamente l'esistenza di altra norma [art. 6, comma quinto, lettera g), del d.P.R. n. 378/1993] che consentiva la maturazione degli interessi, rinviandone però l'esigibilità al momento del ritorno *in bonis* dell'Ente dissestato.

La Corte costituzionale chiarì anche che, se da un lato la cristallizzazione del credito avrebbe potuto effettivamente concretare una disparità di trattamento rispetto alla procedura fallimentare, posto che in quest'ultima alla chiusura della procedura concorsuale i creditori riacquistano il libero esercizio della propria azione verso il debitore, tuttavia, tenendo presente il sistema normativo complessivo, anche dal d.P.R. n. 378/1993, art. 6, comma quinto, lettera g, si poteva intendere chiaramente che, dopo il ritorno *in bonis* dell'Ente dissestato, gli interessi maturavano e diventavano esigibili al pari di quanto avviene nella procedura fallimentare.

Il 12 luglio 1996 è entrato in vigore il decreto-legge n. 336 che:

all'art. 44, comma quarto, lettera g, n. 6 ha abrogato il comma quinto, lettera g, dell'art. 6 d.P.R. n. 378/1993 innanzi citato;

all'art. 21, comma quarto ha riformulato l'art. 81, comma quarto, decreto-legge n. 77/1995 nei sensi esposti;

all'art. 45 ha previsto l'applicazione del novellato art. 81 decreto-legge n. 77/1995 anche agli Enti che avessero già il bilancio stabilmente riequilibrato come avvenuto per la provincia di Napoli con delib. n. 57 del 26 aprile 1994.

Alla luce di tali disposizioni appare incontestabile la definitività della c.d. «cristallizzazione» del credito, limitatamente al periodo che va dalla delibera di dissesto fino alla chiusura della procedura commissariale coincidente con l'approvazione del rendiconto di gestione.

Tanto premesso, — ricordato che, mentre la esigibilità degli interessi è problema del giudice dell'esecuzione, l'accertamento e la condanna al pagamento investono la competenza del giudice di cognizione — appare non privo di spessore giuridico il dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina in relazione ad alcuni fondamentali precetti costituzionali, in particolare: per violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione in riferimento anche agli artt. 2 e 3 di essa: la cristallizzazione del credito implica la perdita definitiva di denaro legittimamente preteso da parte dei creditori dell'Ente in dissesto in favore della p.a., traducendosi in una surrettizia imposizione di prestazione patrimoniale nei confronti del cittadino, chiamato anche in tal modo a concorrere alle spese pubbliche.

Infatti, — è pur vero che l'Ente, ancorché dissestato, «previsto in Costituzione, espressione di autonomia locale che costituisce un valore costituzionalmente tutelato» (sentenza n. 155 del 1994), «non appare in situazione omologa a quella dell'imprenditore privato, essendo quest'ultimo per sua natura guidato dalla cura del proprio interesse personale, laddove, il primo, per vocazione istituzionale, si spira alla cura degli interessi pubblici dei quali è portatore come ente esponenziale della collettività di base e dei quali deve essere fedele interprete — né tantomeno l'Ente potrebbe essere condannato alla paralisi amministrativa per una in sussistente intangibilità delle posizioni dei creditori, i cui diritti, e segnatamente il diritto di iniziativa economica (art. 41 Cost.) non risultano affatto lesi se si tiene conto che la procedura di liquidazione prevede la formazione della massa attiva in termini più favorevoli di una normale procedura esecutiva individuale, potendo i creditori contare su disponibilità maggiori e nel rispetto del canone della *par condicio creditorum*, «sicché il p. dell'uguaglianza risulta viceversa maggiormente attuato, realizza tuttavia una concreta, inaccettabile violazione dell'art. 23 della Costituzione («nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge») e dell'art. 53 della Costituzione («Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione delle loro capacità contributive») qualsiasi procedura che, anche indirettamente, impedendo al cittadino la normale realizzazione della sua legittima pretesa creditoria nei confronti della p.a., costringe in effetti lo stesso ad una ulteriore prestazione patrimoniale, che gli può essere imposta soltanto per legge ed in ragione della propria capacità contributiva. Il che costituisce, tra l'altro, anche una palese violazione sia del diritto di uguaglianza (art. 3 Cost.), atteso che il creditore dell'ente in dissesto è già tenuto a concorrere, al pari degli altri contribuenti, alla spesa pubblica, nonché del principio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), compressa e penalizzata gravemente, non da ultimo, dalla previsione che non siano riconosciuti agli operatori economici gli interessi e la svalutazione monetaria per tempi quasi indefinibili quando si vantano crediti nei confronti degli Enti in dissesto (v. la retroattività della normativa tratteggiata anche ai dissesti dichiarati ai sensi dell'art. 25 decreto-legge n. 66/1989).

P. Q. M.

Letto l'art 23 della legge n. 87/1953; dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità, nei limiti di cui in parte motiva, dell'art. 81, comma quarto, del decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995 come modificato dall'art. 21 del decreto legislativo n. 336 del 11 giugno 1996;

Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

In Napoli il 18 luglio 1997

Il giudice di pace: IAPPELLI

97C1235

N. 769

Ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli nel procedimento penale a carico di Barbato Domenico ed altra

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nelle forme del «giusto procedimento» - Asserita indeterminatezza della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità - Incidenza sul diritto di proprietà.

[Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies* (*recte*: art. 1-*sexies*, d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431)].

(Cost., artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli atti del procedimento penale contro Barbato Domenico e Pacifici Adalgisa imputati dei reati di cui: *a)* art. 20, lett. C, legge n. 47/1985 art. 110 c.p.; *b)* artt. 1, 2, 4, 13, 14 legge n. 1086/1971, art. 110 c.p.; *c)* art. 1 e 1-*sexies* legge n. 431/1985, art. 110 c.p.; *d)* art. 734 c.p.; *e)* artt. 110 c.p. e 349 c.p.; *f)* art. 110 c.p. e art. 221 T.U.LL.SS..

Il giudice remittente è chiamato ad applicare, tra l'altro l'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985 in merito al quale si sospetta l'incostituzionalità come da motivazione che di seguito si esprime. Tanto premesso in punto di rilevanza sulla non manifesta infondatezza, si osserva.

La norma incriminatrice di cui all'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985 richiamato rimanda ad aree considerate protette, desumibili dalla espressa elencazione normativa di cui all'art. 1.

L'individuazione dei beni oggetto di tutela per categorie — quale presupposto normativo, che attraverso il meccanismo della incorporazione concorre ad identificare la fattispecie incriminatrice — confligge, già di per sé, con i parametri costituzionali contenuti negli artt. 42 e 97 della Costituzione. In effetti la proclamazione di principio secondo cui la proprietà è inviolabile — salvo le limitazioni nei modi e forme previsti dalla legge — postula che, se è vero che esistono beni con naturale attitudine al vincolo, con conseguenti limitazioni al diritto di disposizione e godimento, ciò non di meno la loro individuazione deve avvenire attraverso le forme del giusto procedimento, la cui rilevanza e necessarietà si desume dal generale canone del buon andamento amministrativo codificato all'art. 97 della Costituzione. Ciò al duplice fine di rendere conoscibile, attraverso procedure di esternazioni ad evidenza pubblica, le ragioni che connotano il particolare pregio di un determinato bene e di consentire parallelamente ai privati di poter introdurre nel procedimento medesimo le loro osservazioni e istanze. Ciò è evidentemente precluso qualora il vincolo risulti introdotto per via legislativa anziché provvedimentoale.

Ulteriore negativo riflesso di tale situazione è la sostanziale perdita di concretezza della stessa *ratio* punitiva sottesa alle speciali norme incriminatrici introdotte proprio per assicurare protezione accentuata a beni e valori di particolare considerazione. Conseguentemente le stesse norme incriminatrici solo apparentemente risultano

rispettose del principio di tipicità inteso nella sua stretta correlazione con l'interesse o bene da salvaguardare che, in tali eventualità, giova ribadirlo, solo in termini assiomatici e senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria astrazione, risulta sussistente.

In questa ottica, in cui la tutela del valore ambientale è affidata piuttosto a illusioni repressive che non a concreti atti della pubblica autorità di individuazione del bene da tutelare, viene ad essere inciso lo stesso principio di ragionevolezza, atteso che si introduce un regime particolarmente afflittivo senza alcuna certezza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con interessi effettivamente sussistenti. Di tale disarmonia del sistema è espressione la norma richiamata nella rubrica del presente processo, come può evincersi dalla irragionevole e non giustificabile maggiore afflittività della predetta norma incriminatrice, che presenta un carattere prevalentemente formale, quale risposta punitiva per la mancata acquisizione del titolo autorizzatorio da parte degli Enti preposti alla tutela del vincolo, rispetto alla previsione di cui all'art. 734 c.p., che considera la deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale, con evidente maggior spregio del valore paesaggistico ed ambientale.

Nè può pretermettersi la sospetta incostituzionalità dell'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985, in sè considerato, in raffronto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione per violazione del principio di legalità essendo indeterminata la pena da applicare. Al riguardo non appaiono persuasive le precisazioni giurisprudenziali che individuano in quella riportata dall'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985, fondando sull'argomento che soltanto l'art. 20, lett. c), richiamato si riferisce a zone vincolate.

Tale argomentazione non incide affatto sulla problematica di fondo concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una specifica sanzione tra quelle gradatamente riportate nell'art. 20 richiamato e, da qui, la palese indeterminatezza della previsione sanzionatoria. A tacere del rinvio, qualora volesse condividersi la richiamata impostazione giurisprudenziale, alla già cennata problematica insistente sulla irragionevole concentrazione di previsioni sanzionatorie distinte per un medesimo fatto e a salvaguardia dello stesso interesse.

Neppure può dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-*sexies*, l'obbligo di specificazione della condotta incriminata, che, nel testo della norma in discorso, viene individuata con generico riferimento alla violazione delle disposizioni della stessa legge n. 431/1985. Come autorevolmente osservato in dottrina, infatti non è sempre chiara l'individuazione della condotta vietata, in quanto, esaminando le disposizioni degli artt. 1/1-*quinquies*, solo in alcuni casi si possono identificare norme a contenuto precettivo. Come si può notare, infatti, nella legge n. 431/1985 non è compresa una specifica disposizione che pone l'obbligo della autorizzazione per ogni opera realizzata in zona vincolata in base alla stessa legge o, comunque, soggetta a vincolo paesaggistico, e non sembra che una soluzione interpretativa assai disinvolta, che si fondi sul richiamo ad un presupposto logico della disciplina in questione, vale a dire l'obbligo della autorizzazione di cui alla legge n. 1497/39, sarebbe del tutto corretta dal punto di vista del già citato principio di legalità di rango costituzionale.

In altre parole, se si interpretasse rigorosamente la disposizione in parola, l'art. 1-*sexies* non sarebbe applicabile in caso di realizzazione di opere in zone vincolate senza autorizzazione per mancanza dell'estremo delle condotte vietate, stante la già ricordata carenza di norme, nel corpo della legge medesima, a contenuto precettivo.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1-*sexies* legge n. 431/1985 con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42, della Costituzione;*

Sospende il processo in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

In Tivoli, addì 28 maggio 1997

Il pretore: CROCE

N. 770

*Ordinanza emessa il 30 luglio 1997 dal pretore di Siracusa
nel procedimento di esecuzione nei confronti di Montalto Salvatore*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Non identificabilità, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con la sentenza di condanna - Lamentata omessa pronuncia di responsabilità dell'imputato - Lesione dei principi della personalità della responsabilità penale, della presunzione di non colpevolezza e della finalità rieducativa della pena.

(C.P.P. 1988, art. 444).

(Cost., artt. 3, 27, primo, secondo e terzo comma).

IL PRETORE

Premesso che con ricorso del 15 maggio 1997 il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale dopo aver esposto che Montalto Salvatore, nato a Siracusa il 28 giugno 1962 era stato condannato dal pretore di Siracusa in data 15 gennaio 1996 irrevocabile il 17 aprile 1997 alla pena di mesi 4 di reclusione e L. 200.000 di multa, e che lo stesso Montalto era già stato condannato con pena sospesa con senenze divenute irrevocabili in data 18 novembre 1992, 12 maggio 1994 e 23 marzo 1995, chiedeva la revoca del beneficio della pena sospea ai sensi dell'art. 168 n. 1 c.p.

Si opponeva a tale richiesta la difesa dell'imputato in quanto il motivo di revoca non sarebbe una sentenza di condanna, bensì una sentenza emessa a seguito di applicazione del c.d. rito del patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.*

Pertanto, secondo la difesa del Montalto, — in ossequio al costante orientamento della Corte di cassazione, — secondo cui la sentenza di patteggiamento non può considerarsi sentenza di condanna — ribadito nella decisione delle Sezioni Unite dell'8 maggio 1996, sarebbe illegittima la richiesta di revoca della sospensione della pena già concessa in quanto la sentenza a seguito del «patteggiamento» non contiene un giudizio di accertamento della responsabilità dell'imputato e quindi un giudizio di colpevolezza; in tal modo viene a mancare il presupposto per la revoca della pena precedentemente sospesa.

Da parte di questo pretore si osserva che è ben vero che — come ritenuto dalla Corte di cassazione a SS.UU. — a seguito dle c.d. giudizio di patteggiamento si perviene ad una pronuncia giurisdizionale senza giudizio sia con riguardo alla fondatezza dell'accusa che alla responsabilità dell'imputato.

E peraltro vero che tale circostanza preclude, di fatto, la possibilità al giudice dell'esecuzione di revocare la pena precedentemente sospesa, in quanto manca il presupposto previsto dall'art. 168 n. 1 c.p., costituito dalla commissione di un ulteriore delitto per cui venga inflitta una pena detentiva.

L'interpretazione seguita dalla Corte di cassazione a SS.UU. a parere di questo pretore porta ad una violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento fra gli imputati — che non trova giustificazione alcuna nel principio di «ragionevolezza» — i quali sono sottoposti a diversi trattamenti a seconda del rito processuale concretamente applicato.

Non si può, infatti, fare a meno di sottolineare la ingiustificata diversità di trattamento sanzionatorio esistente fra coloro che scelgono, dopo alcune sentenze di condanna con pena sospesa, di aderire al rito del patteggiamento chiedendo l'applicazione di pena non sospesa, rispetto a coloro che, nella medesima situazione, ottengono a seguito giudizio ordinario, una condanna a pena sospesa.

Mentre nel primo caso, pur in presenza di una applicazione di pena non sospesa non sussisterebbero i presupposti per la revoca del beneficio precedentemente concesso, nel secondo, caso, paradossalmente, pur in presenza di una pena che non si dovrebbe scontare, la pena troverebbe la sua esecuzione a seguito della revoca chiesta in sede di esecuzione con riferimento alle condanne già inflitte.

È pertanto evidente la disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica e di fatto.

Peraltro, come già rilevato dal pretore di Catania - sez. dist. di Acireale con l'ordinanza del 24 febbraio 1997, n. 264, in *Gazzetta Ufficiale* n. 21, l'istituto del patteggiamento non consentendo di considerare l'imputato colpevole anche in quelle ipotesi di ammissione di responsabilità dell'imputato avvenuta nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, privando il giudice del giudizio sull'esistenza della responsabilità in capo all'imputato, viene,

conseguentemente a menomare il principio cardine del diritto penale secondo cui non può esservi applicazione di pena senza accertamento di responsabilità stabilito dall'art. 27 al comma primo («La responsabilità penale è personale») ed al comma secondo («L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva»).

A tale prima violazione si aggiunge quella dell'art. 27, terzo comma, Cost. secondo cui le «pene devono tendere alla rieducazione del condannato».

È evidente che l'effetto rieducativo presuppone un soggetto colpevole, e che pertanto tale principio fondamentale già posto a fondamento di diverse pronunce della Corte costituzionale viene violato se si prescinde dalla valutazione circa la colpevolezza del soggetto nei cui confronti si applica la pena.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuto, pertanto non manifestamente infondata e ammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 444 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, e precisamente nella parte in cui non prevede che la sentenza con la quale il giudice applica la pena concordata fra le parti, accerte la colpevolezza dell'imputato, ovvero nella parte in cui non prevede che il giudice nel pronunciare detta sentenza dichiari l'imputato colpevole del reato attribuitogli, ovvero nella parte in cui non prevede che il giudice su richiesta delle parti «condanni» l'imputato alla pena concordata fra le parti;

Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del procedimento fino alla definizione del giudizio incidentale di costituzionalità;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presene ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Siracusa ed al difensore dell'imputato, nonché per la comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

Siracusa, addì 30 luglio 1997

Il pretore: BERSANI

97C1237

N. 771

*Ordinanza emessa il 4 giugno 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli
nel procedimento penale a carico di Mancini Giovanni*

Paesaggio (Tutela del) - Realizzazione di opere in zone assoggettate a vincolo paesaggistico senza autorizzazione - Lamentata individuazione delle aree protette in via legislativa e per categorie anziché con provvedimenti amministrativi e nelle forme del «giusto procedimento» - Asserita indeterminazione della condotta vietata nonché della sanzione da applicare - Lesione del principio di legalità - Incidenza sul diritto di proprietà.

[Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies* (*recte*: art. 1-*sexies*, d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431)].

(Cost., artt. 9, 25, secondo comma, 27 e 42).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza, visti gli atti del procedimento penale contro Mancini Giovanni imputato dei reati di cui: a) art. 20, lett. C, legge n. 47/1985; b) artt. 1, 2, 4, 13, 14 legge n. 1086/1971; c) art. 1 e 1-*sexies* legge n. 431/1985; d) art. 734 c.p.; e) artt. 1, 3, 17, 18, 20 legge n. 64/1974, 81 c.p.v. c.p.

Il giudice remittente è chiamato ad applicare, tra l'altro l'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985 in merito al quale si sospetta l'incostituzionalità come da motivazione che di seguito si esprime. Tanto premesso in punto di rilevanza sulla non manifesta infondatezza, si osserva.

La norma incriminatrice di cui all'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985 richiamato rimanda ad aree considerate protette, desumibili dalla espressa elencazione normativa di cui all'art. 1.

L'individuazione dei beni oggetto di tutela per categorie — quale presupposto normativo, che attraverso il meccanismo della incorporazione concorre ad identificare la fattispecie incriminatrice — confligge, già di per sè, con i parametri costituzionali contenuti negli artt. 42 e 97 della Costituzione. In effetti la proclamazione di principio secondo cui la proprietà è inviolabile — salvo le limitazioni nei modi e forme previsti dalla legge — postula che, se è vero che esistono beni con naturale attitudine al vincolo, con conseguenti limitazioni al diritto di disposizione e godimento, ciò non di meno la loro individuazione deve avvenire attraverso le forme del giusto procedimento, la cui rilevanza e necessità si desume dal generale canone del buon andamento amministrativo codificato all'art. 97 della Costituzione. Ciò al duplice fine di rendere conoscibile, attraverso procedure di esternazioni ad evidenza pubblica, le ragioni che connotano il particolare pregio di un determinato bene e di consentire parallelamente ai privati di poter introdurre nel procedimento medesimo le loro osservazioni e istanze. Ciò è evidentemente precluso qualora il vincolo risulti introdotto per via legislativa anziché provvedimento.

Ulteriore negativo riflesso di tale situazione è la sostanziale perdita di concretezza della stessa *ratio* punitiva sottesa alle speciali norme incriminatrici introdotte proprio per assicurare protezione accentuata a beni e valori di particolare considerazione. Conseguentemente le stesse norme incriminatrici solo apparentemente risultano rispettose del principio di tipicità inteso nella sua stretta correlazione con l'interesse o bene da salvaguardare che, in tali eventualità, giova ribadirlo, solo in termini assiomatici e senza alcun riscontro di concretezza, se non in via di vera e propria astrazione, risulta sussistente.

In questa ottica, in cui la tutela del valore ambientale è affidata piuttosto a illusioni repressive che non a concreti atti della pubblica autorità di individuazione del bene da tutelare, viene ad essere inciso lo stesso principio di ragionevolezza, atteso che si introduce un regime particolarmente afflittivo senza alcuna certezza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con interessi effettivamente sussistenti. Di tale disarmonia del sistema è espressione la norma richiamata nella rubrica del presente processo, come può evincersi dalla irragionevole e non giustificabile maggiore afflittività della predetta norma incriminatrice, che presenta un carattere prevalentemente formale, quale risposta punitiva per la mancata acquisizione del titolo autorizzatorio da parte degli enti preposti alla tutela del vincolo, rispetto alla previsione di cui all'art. 734 c.p., che considera la deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale, con evidente maggior spregio del valore paesaggistico ed ambientale.

Nè può pretermettersi la sospetta incostituzionalità dell'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985, in sè considerato, in raffronto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione per violazione del principio di legalità essendo indeterminata la pena da applicare. Al riguardo non appaiono persuasive le precisazioni giurisprudenziali che individuano in quella riportata dall'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985, fondando sull'argomento che soltanto l'art. 20, lett. c), richiamato si riferisce a zone vincolate.

Tale argomentazione non incide affatto sulla problematica di fondo concernente la mancanza, nel testo della norma incriminatrice, di una specifica sanzione tra quelle gradatamente riportate nell'art. 20 richiamato e, da qui, la palese indeterminatezza della previsione sanzionatoria. A tacere del rinvio, qualora volesse condividersi la richiamata impostazione giurisprudenziale, alla già cennata problematica insistente sulla irragionevole concentrazione di previsioni sanzionatorie distinte per un medesimo fatto e a salvaguardia dello stesso interesse.

Neppure può dirsi rispettato, sempre nel caso dell'art. 1-*sexies*, l'obbligo di specificazione della condotta incriminata, che, nel testo della norma in discorso, viene individuata con generico riferimento alla violazione delle disposizioni della stessa legge n. 431/1985. Come autorevolmente osservato in dottrina, infatti non è sempre chiara l'individuazione della condotta vietata, in quanto, esaminando le disposizioni degli artt. 1/1-*quinquies*, solo in alcuni casi si possono identificare norme a contenuto precettivo. Come si può notare, infatti, nella legge n. 431/1985 non è compresa una specifica disposizione che pone l'obbligo della autorizzazione per ogni opera realizzata in zona vincolata in base alla stessa legge o, comunque, soggetta a vincolo paesaggistico, e non sembra che una soluzione interpretativa assai disinvolta, che si fondi sul richiamo ad un presupposto logico della disciplina in questione, vale a dire l'obbligo della autorizzazione di cui alla legge n. 1497/39, sarebbe del tutto corretta dal punto di vista del già citato principio di legalità di rango costituzionale.

In altre parole, se si interpretasse rigorosamente la disposizione in parola, l'art. 1-*sexies* non sarebbe applicabile in caso di realizzazione di opere in zone vincolate senza autorizzazione per mancanza dell'estremo delle condotte vietate, stante la già ricordata carenza di norme, nel corpo della legge medesima, a contenuto precettivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, chiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1-sexies, legge n. 431/1985, con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 9, 25, secondo comma 27 e 42 della Costituzione;

Sospende il processo in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

In Tivoli, addì 4 giugno 1997

Il pretore: CROCE

97C1238

N. 772

*Ordinanza emessa l'8 settembre 1997 dal pretore di Bologna
sul ricorso proposto da L'Taaief Amor B. Ammor contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale*

Lavoro (Collocamento al) - Lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia per ragioni di lavoro - Possibilità di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 482 del 1968 - Mancata previsione - Violazione dell'obbligo all'osservanza delle norme di diritto internazionale, anche per quanto concerne la condizione giuridica dello straniero - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Incidenza sul diritto di eguaglianza e sul diritto al lavoro - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 1990.

(Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1 e seguenti; Convenzione organizzazione internazionale del lavoro 24 giugno 1975, n. 143, ratif./esec. con legge 10 aprile 1981, n. 185).

(Cost., artt. 2, 3, 4 e 10, primo e secondo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione di questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, nella causa r.g.l. n. 4711/96 promossa da L'Taaief Amor B. Ammor (avv. M. Vaggi), contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Avvocatura dello Stato).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — L'Taaief Amor B. Ammor, cittadino tunisino residente in Italia, venne riconosciuto il 10 ottobre 1996 invalido civile nella misura del 40% dalla Commissione medica periferica del Ministero del tesoro.

Sulla base di tale accertamento egli presentò il 21 novembre 1996 domanda all'Ufficio di Bologna del Ministero del lavoro per essere iscritto nelle liste dei lavoratori invalidi, agli effetti del collocamento al lavoro di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

La richiesta fu respinta e fu comunicato al lavoratore che la legge non prevede la iscrizione negli elenchi per il collocamento obbligatorio dei cittadini extracomunitari, anche se muniti di regolare permesso di soggiorno in Italia per ragioni di lavoro.

Dopo il rifiuto il ricorrente ha sostenuto con ricorso del 12 dicembre 1996 di aver diritto alla iscrizione nell'elenco dei lavoratori invalidi civili ai fini del collocamento al lavoro, in quanto riconosciuto e dichiarato invalido civile, agli effetti dell'ordinamento italiano.

Le domande sono quelle di cui alle conclusioni che si trascrivono: «Si chiede che il signor pretore di Bologna in funzione di giudice del lavoro, con sua sentenza, voglia dichiarare e accertare il diritto del ricorrente ad essere

iscritto negli elenchi degli invalidi civili di cui alla legge n. 482/1968; ordinare conseguentemente al Ministero del lavoro e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bologna di dare luogo all'iscrizione del ricorrente nelle predette liste; condannare il Ministero del lavoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno patito dal ricorrente, da determinarsi in via equitativa, nella misura che ci si riserva da indicare al termine del processo».

2. — il Ministero ha eccepito innanzitutto la carenza di giurisdizione del giudice ordinario nella controversia; ha contestato nel merito sotto diversi profili il fondamento delle domande.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione della giurisdizione.

4.1. — La questione sarà decisa con il merito.

In via di deliberazione, ai soli fini della prosecuzione del giudizio, si ritiene che sussista la giurisdizione del giudice ordinario, per le sommarie considerazioni che si espongono.

4.2. — In questo processo viene fatto valere nei confronti della pubblica amministrazione il diritto del lavoratore straniero residente legalmente in Italia ad essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 19 della legge n. 482/1968, in quanto invalido civile. Il diritto viene basato innanzitutto sull'art. 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e su alcune norme della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4.3. — Poiché il diritto dei lavoratori appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/1968, e successive modificazioni ad essere iscritti negli elenchi previsti dall'art. 19 di tale legge viene riconosciuto essere un diritto soggettivo, la sua tutela anche nei confronti della pubblica amministrazione spetta alla giurisdizione ordinaria.

4.4. — Uguale tutela compete perciò anche alla pretesa dello stesso diritto fatta valere in questo processo dal cittadino extracomunitario legalmente residente nel territorio della Repubblica per prestarvi lavoro.

L'oggetto e la ragione della domanda principale riguardano l'accertamento ed il riconoscimento del diritto alla iscrizione negli elenchi, in quanto si afferma che il ricorrente ha i requisiti previsti dalla legge. Del resto il Ministro del lavoro e la sua difesa hanno negato e contestato in radice la esistenza del diritto affermato e preteso dal ricorrente.

Poiché in questo giudizio non si fa questione dei modi e dei parametri della applicazione delle norme da parte della pubblica amministrazione incaricata della tenuta degli elenchi e del successivo collocamento al lavoro, si ha anche in tale maniera la conferma della ragione per affermare la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte.

Le norme da applicare.

5. — La domanda principale è stata basata sull'art. 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 del seguente tenore: «1. — La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'Oil n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell'identità culturale, alla scuola e alla disponibilità dell'abitazione, nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio».

5.1. — La difesa del ricorrente ha sostenuto che la applicazione anche ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia delle norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori, le quali hanno tuttora la disciplina generale nella legge n. 482/1968, ha trovato una ulteriore e significativa conferma nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, intitolata «legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

L'art. 3, quarto comma, di tale legge dispone che essa si applica «anche agli stranieri e agli apolidi residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale» ... «nei limiti e nelle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali».

La difesa del ricorrente ha rinvenuto un ulteriore argomento a favore delle proprie tesi nell'art. 19 della legge n. 104, che ha esteso l'applicazione delle «disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica ...».

5.2. — La difesa del Ministero del lavoro ha costato radicalmente tali deduzioni e argomentazioni. In particolare ha affermato che né l'art. 1 della legge n. 943/1968, né le disposizioni richiamate alla legge n. 104/1992 menzionano o consentono di ritenere che sia stata introdotta nel nostro ordinamento la applicazione delle disposizioni della legge n. 482/1968 sul collocamento obbligatorio anche ai lavoratori extracomunitari. Ha rilevato che le disposizioni della legge n. 943/1986, il cui titolo è: «Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine», disciplinano minuziosamente negli articoli successivi all'art. 1 l'ingresso nel territorio ed il collocamento ordinario al lavoro dei lavoratori extracomunitari. In tutta la legge non è contenuto invece alcun precetto sul collocamento dei lavoratori extracomunitari invalidi, né alcuna menzione o rinvio in proposito alla legge n. 482/1968, a partire dalla fondamentale questione della possibilità della iscrizione di tali lavoratori negli elenchi di cui all'art. 19 di tale legge.

La interpretazione delle norme e la questione della loro legittimità costituzionale.

6. — Sono state succintamente riportate le principali contrastanti tesi delle parti sulla interpretazione del sistema normativo in materia.

Il pretore non ritiene di dover esporre analiticamente in questa ordinanza i molti aspetti del problema di interpretazione, in quanto l'esame compiuto delle norme sul lavoro dei cittadini extracomunitari immigrati in Italia (tra l'altro attualmente il tema è di fronte al Parlamento) fa ravvisare la necessità (ed il dovere per il giudice) di sollevare di ufficio la questione della legittimità costituzionale delle norme che secondo la tesi della difesa del Ministero del lavoro non consentirebbero l'accoglimento delle domande proposte in questo processo.

La rilevanza delle questioni.

7.1. — La difesa del Ministero del lavoro ritiene che non sia superabile sotto il profilo interpretativo l'argomento per cui nessuna delle norme della legge n. 943/1986 — dopo la affermazione del pari trattamento giuridico ed economico anche dei lavoratori extracomunitari contenuta nell'art. 1 — disciplini in qualche modo la possibilità della iscrizione di tali lavoratori negli elenchi previsti dalla legge n. 482/1968 e del loro collocamento obbligatorio, mentre sono molte le disposizioni che regolano il collocamento ordinario degli stessi.

Nel contrasto tra gli opposti criteri nella interpretazione delle norme si nota come la proposta della difesa del ricorrente corrisponda alla tendenza in atto da tempo nel nostro paese volta ad estendere i diritti dei cittadini e dei lavoratori italiani anche ai lavoratori stranieri immigrati e legalmente residenti in Italia.

La interpretazione sostenuta dal Ministero del lavoro e dalla sua difesa insiste invece sulla mancanza di ogni specifica norma che consenta la iscrizione di lavoratori extracomunitari negli elenchi previsti dalla legge n. 482/1968, ed il loro successivo avviamento al lavoro obbligatorio ai sensi della stessa legge.

7.2. — Allo stato del processo si ritiene applicabile la tesi interpretativa del Ministero del lavoro, che condurrebbe a giudicare non fondate in diritto le domande proposte e a repingerle.

Si giunge a tale conclusione con l'osservare, innanzitutto, che il diritto «vivente» nella materia è costituito dalle direttive e dalle prassi del Ministero del lavoro e dei suoi uffici periferici, che costituiscono la amministrazione cui è affidata la concreta applicazione del collocamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sarebbe certamente improduttiva di effetti concreti nei confronti della amministrazione una diversa interpretazione giudiziaria.

Come si ricava dagli atti le direttive in materia del Ministero del lavoro a tutti gli uffici periferici sono nel senso della non applicazione delle norme della legge n. 482/1968 ai lavoratori extracomunitari immigrati, anche se legalmente residenti in Italia.

La prassi — salvo alcuni sporadici ed isolati casi conosciuti da questo giudice — è nello stesso senso.

Anche nell'esperienza giudiziaria, salvo la isolata sentenza menzionata dalla difesa del ricorrente, non constano altri precedenti favorevoli alle domande proposte.

Su tali elementi si basa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale che s'intende proporre d'ufficio alla Corte costituzionale, anche per ottenere una decisione che risolva gli aspetti costituzionali del problema, che sta assumendo sempre maggiore importanza nel quadro della notevole e crescente immigrazione in Italia di lavoratori extracomunitari.

Le ragioni della decisione. Le norme esistenti.

8.1. — la legge 10 aprile 1981, n. 158, ha ratificato la Convenzione internazionale adottata dalla Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) il 24 giugno 1975, distinta con il n. 143, che ha per titolo ed oggetto le «migrazioni in condizioni abusive» e la «promozione delle parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti».

8.2. — L'art. 10 di tale Convenzione, cui l'art. 2 della legge n. 158/1981 ha inteso dare «piena e intera esecuzione», così dispone: «Ogni stato membro per il quale la convenzione sia in vigore s'impegna a formulare e ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garnatire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonché di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio».

Il successivo art. 12, ai fini della applicazione della convenzione, impegna gli Stati membri a varie iniziative e a programmi specificamente indicati, tra i quali si rileva la seguente: «d) abrogare qualsiasi disposizione legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibile con la politica» indicata dall'art. 10.

8.3. — La legge 30 dicembre 1968, n. 943, costituisce una specifica applicazione dell'obbligo per la Repubblica italiana di dare attuazione alla citata convenzione e di adempiere agli obblighi assunti, come è detto nell'art. 1.

8.4. — La comparazione tra l'art. 10 della Convenzione e la prima frase dell'art. 1 della legge n. 943/1986 («La Repubblica italiana ... garnatisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio ... parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani») consente di constatare che esistono delle differenze nella formulazione delle due norme, entrambe vigenti nell'ordinamento italiano.

Nell'art. 1 della legge n. 943/1986, viene affermata per i lavoratori immigrati e legalmente residenti nel territorio dello Stato «parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti» rispetto ai lavoratori italiani.

In tale norma non si fa menzione della «parità di opportunità ... in materia di occupazione ...» che invece è parte dell'art. 10 della Convenzione, e che si aggiunge alla «parità di trattamento» e alle altre ipotesi menzionate.

8.5. — Nella interpretazione dell'art. 1 della legge e delle disposizioni del Ministero del lavoro e nelle prassi amministrative degli uffici si ritiene che la «parità di trattamento» e la «piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani» riguardino soltanto le condizioni del rapporto di lavoro instaurato (il c.d. «trattamento» in senso stretto) e non tutti i diritti spettanti ai lavoratori italiani.

8.6. — In effetti nell'esame delle altre norme della legge n. 943/1986 si constata che negli artt. 5 e seguenti, sotto il titolo «programmazione dell'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari in Italia», sono previste le deleghe conferite al Ministro del lavoro per la regolamentazione delle domande di avviamento al lavoro presentate dai cittadini extracomunitari legalmente residenti in Italia, per la «tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari», ecc.

8.7. — L'art. 5, comma 2, prevede che «trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore extracomunitario in Italia, questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani».

9. — L'esame delle norme mette in evidenza come la legge n. 943/1986 costituisca da un lato un articolato sistema diretto a dare attuazione alle prescrizioni della Convenzione n. 143 dell'Oil; dall'altro come in essa manchi ogni disposizione sulla iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle liste del collocamento riservato ai lavoratori delle categorie protette, e perciò sulla possibilità che gli stessi lavoratori vengano avviati al lavoro secondo le norme generali della legge n. 482/1968.

Appare evidente la differenza tra la norma dell'art. 10 della Convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, (divenuta legge italiana con la ratifica della legge 10 aprile 1981 n. 158) e l'art. 1 della legge n. 943/1986 e la intera legge.

La Convenzione prevede «la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione ecc. ...» dei lavoratori migranti che si trovino legalmente nel territorio, come programma impegnativo per gli Stati; l'art. 1 della legge n. 943/1986 garantisce ai lavoratori immigrati «parità di trattamento» e piena «uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani».

Di fatto l'interpretazione data a tale norma e alla legge nel suo complesso non consente tuttora ai lavoratori emigrati e legalmente residenti in Italia di poter ottenere la iscrizione alle liste del collocamento delle categorie protette, alle stesse condizioni dei lavoratori italiani.

Pertanto la legge è alla origine di una disuguaglianza tra lavoratori italiani ed extracomunitari per quanto attiene alla occupazione; disparità che si ha ragione di ritenere contraria agli impegni assunti dall'Italia con la sottoscrizione della Convenzione n. 143, contraria alla legge «interposta» di ratifica della Convenzione e a criteri di razionalità, pur nella gradualità spettante e riservata al Governo e al Parlamento italiani nel dare attuazione agli obblighi e alle previsioni della convenzione, secondo i criteri che essi riterranno opportuni.

Questa è la questione che si intende sottoporre alla Corte costituzionale, per i profili che si espongono, che la rendono seriamente controversa.

Le questioni di legittimità ritenute non manifestamente infondate.

10. — Il primo aspetto sotto il quale va compiuta la delibazione della questione concerne la norma dell'art. 10, primo comma, della Costituzione, che così prescrive: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

Tale norma, con la quale è definito come le norme del diritto internazionale generale acquistino efficacia nel nostro ordinamento, secondo la lettera della disposizione, secondo la dottrina prevalente e secondo la giurisprudenza anche costituzionale, non riguarda il diritto internazionale speciale o convenzionale. Non è stato introdotto nel nostro ordinamento costituzionale il principio dell'automatico inserimento dei trattati stipulati tra le norme italiane; ogni accordo internazionale concluso dall'Italia richiede un atto che gli conferisca efficacia nel diritto interno.

Si sostiene invece che la regola *pacta sunt servanda* che costituisce un principio del diritto internazionale generale ed il fondamento dello stesso diritto internazionale convenzionale, comporti non già un'automatica attuazione dei trattati internazionali nel diritto interno, (che è stata esclusa dalla norma dell'art. 10, primo comma), ma l'obbligo della osservanza delle convenzioni che siano state rese esecutive nello Stato.

Tale obbligo, in quanto fatto proprio dalla norma costituzionale richiamata, attribuirebbe valore di principio e una certa garanzia costituzionale alle norme di ratifica dei trattati rispetto alla legislazione interna di attuazione degli stessi.

Per questo ordine di considerazioni si ipotizza che la norma dell'art. 10, primo comma, della Costituzione attribuisca preminenza, cioè efficacia sovraordinata, alla legge di attuazione della convenzione internazionale che questa introduca così come è nell'ordinamento interno, rispetto ad ulteriori e specifiche determinazioni legislative del contenuto di concreta applicazione della convenzione, che non corrispondano alla convenzione già entrata a far parte dell'ordinamento italiano, in tutto o in parte.

Naturalmente il compito di valutare e di decidere se sussista tale rapporto tra tali norme, o complessi di norme, ritenute contrastanti o non compiutamente coincidenti, spetta in primo luogo al giudizio della Corte costituzionale.

Per queste ragioni si giudica del tutto plausibile la questione e perciò doveroso rimettere la sospetta legittimità della legge n. 483/1986 per l'ipotizzabile contrasto delle norme della legge n. 943/1986, rispetto all'art. 10 della Convenzione OIL 143, resa esecutiva in Italia dalla legge n. 185/1981.

11. — Considerazioni analoghe, che ripetono e che interano la questione esposta e proposta nel paragrafo che precede, si basano sulla norma dell'art. 10, secondo comma, della Costituzione.

Tale norma dispone: «La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali».

Dalla norma si traggono alcune considerazioni.

Il legislatore nel disciplinare la materia della condizione dello straniero dovrà necessariamente attenersi a quanto disposto in proposito dalle norme internazionali generali e dai trattati stipulati dall'Italia.

La legge che regola la condizione giuridica dello straniero, che costituisce una fonte atipica in senso stretto, potrà essere validamente modificata o sostituita solo da leggi conformi alle norme internazionali generali e a quelle di fonte pattizia.

In relazione a tale portata costituzionale della norma assume importanza il divario esistente già segnalato tra il contenuto della Convenzione OIL n. 143 ed il contenuto della legge n. 943/1986, come violazione della parità delle opportunità in materia di occupazione richiamata dalla norma, valutabile dalla Corte costituzionale.

12.1. — La questione viene proposta anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione in relazione al canone della adeguata razionalità e della ragionevolezza delle leggi.

È certo che il principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione si applica solo ai cittadini italiani, di norma. Peraltro si deve aver riguardo in proposito alle possibili estensioni della sua applicazione introdotte dalle convenzioni internazionali, che costituiscono una normativa di rango superiore o quanto meno diversa rispetto alle leggi ordinarie, e si deve porre attenzione al rapporto del principio di parità con la tutela costituzionale dei «diritti inviolabili dell'uomo» di cui all'art. 2 della Costituzione.

Il profilo della denuncia di costituzionalità emerge in relazione al contenuto della legge n. 843/1996 in quanto questa, dopo aver dichiarato l'intento di dare attuazione alla Convenzione OIL n. 143, dopo aver garantito la parità di diritti ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia rispetto ai lavoratori cittadini italiani ed aver consentito la loro iscrizione nelle liste (sia pure speciali) del collocamento ordinario, contraddittoriamente nega loro ogni possibilità (anche se divenuti invalidi per ragione o a causa del lavoro prestato) di essere iscritti alle liste di collocamento di cui alla legge n. 482/1968 e di poter usufruire delle possibilità di avviamento al lavoro previste da tale legge, attribuite alle categorie protette di lavoratori italiani.

È già stato esposto nei paragrafi precedenti come il fatto si ponga in contrasto con la Convenzione OIL n. 143, dopo il decorso di quasi due decenni dalla sua ratifica.

Il fatto rappresenta anche una contraddizione intrinseca al sistema di norme sul lavoro dipendente dei cittadini extracomunitari legalmente ammessi e residenti in Italia, che ne inficia la razionalità

12.2. — Valgano in proposito alcune sommarie considerazioni.

La legge n. 943/1986 prevede e regola oramai da anni la iscrizione dei lavoratori extracomunitari al collocamento ordinario, sia pure in liste speciali.

È un dato di fatto che esistono centinaia di migliaia di cittadini extracomunitari legalmente residenti in Italia che operano come lavoratori dipendenti, regolarmente assicurati, e che, se disoccupati o alla ricerca di altra occupazione, vengono iscritti al collocamento ordinario.

È un dato di fatto — constatato quotidianamente nelle preture del lavoro e che potrebbe essere oggettivamente verificato in ipotesi dalla Corte costituzionale nella reale dimensione globale, verosimilmente di poche migliaia di casi — che a tali lavoratori stranieri occorrono infortuni sul lavoro, malattie professionali e no. Tali fatti menomano talvolta in maniera notevole le capacità di impiego di tali lavoratori extracomunitari; li escludono o li rendono meno competitivi nel mercato del lavoro, che diventa sempre più liberalizzato e ad alta concorrenza.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha esteso la applicazione delle norme della legge-quadro per l'assistenza delle persone handicappate anche agli stranieri residenti legalmente nel nostro territorio.

In questo senso va raccolta la segnalazione espressa ad altri fini dalla difesa del ricorrente sulla estensione ai cittadini stranieri residenti legalmente in Italia della normativa protettiva: ciò indica l'orientamento della legislazione italiana verso la più ampia tutela e verso la parificazione dei diritti anche per quanto attiene alle opportunità di lavoro delle categorie ritenute più deboli nel contesto attuale.

In base a quanto si è detto, quanto meno ove si considerino i lavoratori stranieri divenuti invalidi a causa o in occasione del lavoro prestato in Italia, appaiono eclatanti la aporia, la contraddizione segnalata e la palese disparità di trattamento della normativa sul lavoro del cittadino extracomunitario per ciò che concerne la possibilità del collocamento.

A sostegno delle ipotesi formulate sulla irragionevolezza della normativa esistente, pur nell'ambito della discrezionalità del legislatore di dare graduale ed adeguata attuazione agli impegni assunti con la ratifica della Convenzione OIL n. 143, si possono richiamare i valori e i principi dell'art. 2 della Costituzione e anche il criterio tratto dall'art. 3 della Costituzione dell'uguale trattamento per situazioni uguali, con riferimento agli obblighi, di cui alle citate norme, e allo stesso art. 4 della Costituzione.

12.3. — Da ultimo si ricorda quanto è avvenuto nella esperienza di giustizia costituzionale che ha riguardato la difficile applicazione agli invalidi psichici delle norme della legge n. 482/1968; in tale vicenda si trovano elementi per una utile comparazione con la questione che ora si propone.

Il contrasto nella interpretazione delle norme della legge venne risolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2 febbraio 1990, dopo alcune precedenti decisioni interpretative di rigetto delle questioni di legittimità sollevate; con tali sentenze era stato rimandato e richiesto al legislatore di superare le incertezze e le aporie esistenti nel sistema normativo, e che vennero considerate «prediche inutili», alla luce della esperienza storicamente vissuta.

Solamente dopo la sentenza n. 50 del 2 febbraio 1990 è stato introdotto nella legge 2 aprile 1992, n. 104, l'art. 19 che disciplina la materia della iscrizione degli invalidi psichici negli elenchi della legge n. 482/1968, ma non la estensione delle possibilità di applicazione della legge n. 482/1968 ai lavoratori extracomunitari.

Il caso ricordato è sintomatico delle persistenti difficoltà per il legislatore di introdurre una specifica disposizione aggiuntiva nel sistema della legge n. 482/1968, «in attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio»; il caso indica anche uno dei possibili ed auspicabili esiti della controversia di legittimità costituzionale sollevata.

P. Q. M.

Il pretore rimette di ufficio alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale delle norme dell'art. 1 e seguenti della legge 30 dicembre 1986, n. 943, emessa come attuazione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 185, in quanto non prevedono la possibilità che siano iscritti nelle liste di collocamento di cui alla legge 18 aprile 1968, n. 482 i lavoratori extracomunitari legalmente residenti per ragioni di lavoro in Italia, con riferimento all'art. 10, primo e secondo comma, e agli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, per le ragioni esposte nella motivazione;

Dispone la notificazione dell'ordinanza ai difensori delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 8 settembre 1997

Il pretore: GOVERNATORI

97C1239

N. 773

Ordinanza emessa il 27 gennaio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 ottobre 1997) dal pretore di Camerino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Sparvoli Gina ed altra e l'INPS

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Limitazione del diritto ai soli superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie promossa con domanda depositata in data 14 settembre 1995 da Sparvoli Gina, nata il 6 dicembre 1919 a Camerino (Macerata), ivi residente in via Le Mosse n. 46, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Ciciani, del Foro di Camerino, elettivamente domiciliata in Camerino (Macerata), piazza Garibaldi n. 10, presso e nello studio legale del proprio patrono, giusta delega a margine del ricorso e Forti Lucia, nata il 7 luglio 1923 a Serravalle di Chienti (Macerata), ivi residente in contrada Attolini, rappresentata e difesa dall'avv. Pacifico Servili, del Foro di Camerino, elettivamente domiciliata in San Severino Marche (Macerata), viale Mazzini n. 7, presso e nello studio legale del proprio patrono, giusta delega a margine del ricorso, ricorrenti, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del suo presidente *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. Italo Pierdominici, in forza di procura generale alle liti n. 22927, del 7 ottobre 1993, per atti notaio dott. Franco Lupo di Roma, elettivamente domiciliato in Camerino (Macerata), via Favorino n. 11 presso il Centro operativo INPS, resistente.

CONCLUSIONI RICORRENTE E RESISTENTE

Le parti concludevano come dai rispettivi atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14 settembre 1995, Sparvoli Gina ha chiesto la condanna dell'INPS al pagamento della pensione di reversibilità goduta integrata al trattamento minimo, secondo il disposto della sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale.

La Sparvoli esprimeva di godere di pensione di reversibilità in conseguenza del decesso del coniuge, Fanelli Francesco; aggiungeva la Sparvoli che il trattamento pensionistico era stato calcolato in ragione del 60% della pensione goduta dal coniuge deceduto, peraltro senza il computo dell'integrazione al trattamento minimo, già concesso al coniuge deceduto. Nel febbraio 1995 la Sparvoli avanzava domanda amministrativa al competente ufficio dell'INPS affinché, in ossequio al dettato della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale, la pensione di reversibilità fosse liquidata in ragione del 60% del trattamento pensionistico originario integrato al trattamento minimo, ma la richiesta non veniva presa in esame.

Da queste vicende personali discende, secondo l'assunto della ricorrente, il titolo della proposta domanda.

L'INPS si costituiva in giudizio, rilevando, nell'ordine, l'assenza di interesse concreto della ricorrente alla formulazione della domanda, la decadenza per decorrenza del termine di cui al combinato disposto degli artt. 47 della legge n. 639/1970, 6 della legge n. 166/1991 e 4 della legge n. 438/1992, l'inaccogliabilità della domanda di arretrati in ragione della prescrizione decennale. Nel merito, l'ente resistente eccepeva che il *de cuius* della ricorrente percepiva redditi, negli anni 1983 e seguenti, superiori ai limiti di legge, che non era dovuta rivalutazione monetaria; l'ente, inoltre, chiedeva l'estinzione del giudizio alla stregua del disposto dell'art. 1, comma 180, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In via ulteriormente gradata, l'ente resistente chiedeva l'effettuazione di perizia contabile.

In data 12 settembre 1995 Forti Lucia depositava ricorso, che prospettava analoghe ragioni a quelle addotte dalla Sparvoli: il tenore dell'istanza era tutt'affatto identico a quello della Sparvoli.

Si costituiva in giudizio l'INPS., muovendo identiche eccezioni rispetto a quelle sollevate in relazione al ricorso presentato da Sparvoli Gina.

La due cause venivano riunite all'odierna udienza e discusse.

Si rilevava il conflitto della normativa invocata dall'INPS a fondamento dell'eccezione di estinzione del procedimento.

Si sottolinea, anzitutto, come alle fattispecie sottoposte all'odierno vaglio di questo giudicante dovrebbe applicarsi il disposto dell'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996. Peraltro, la normativa in disamina appare contrastare con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione. In primo luogo, è dato ravvisare il contrasto del comma 181 con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «... il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità». Tale disciplina, infatti, realizza, sotto un duplice aspetto, una deroga al diritto comune delle obbligazioni, innanzitutto perché consente all'Ente tenuto al rimborso di estinguere il proprio debito in sei annualità, precludendo al creditore la possibilità di esigere tempestivamente l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza, ed in secondo luogo perché prevede che il rimborso delle somme in questione sia effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione, legittimando così l'estinzione delle relative obbligazioni mediante una *datio in solutum*, a prescindere dal consenso del creditore. È opinione di questo giudicante che tale sistema di adempimento sia inidoneo a realizzare un'immediata ed integrale ricostituzione del patrimonio del creditore, e, per di più, dotato di un carattere aleatorio in relazione alle oscillazioni che si verificano nel mercato dei titoli di Stato; tale situazione appare tanto più grave allorché si pensi che i destinatari di tale sistema di adempimento coincidono con l'area più svantaggiata dei pensionati, essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo. Sembra, inoltre, ragionevole ravvisare un contrasto tra l'art. 3 della Costituzione ed il comma 182 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, nella parte in cui quest'ultimo dispone che «... nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria», in quanto, essendo ormai assodato il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali in favore del titolare del diritto ad ottenere una prestazione di natura previdenziale, appare illogico sancirne l'esclusione nei confronti di talune categorie di crediti; in particolare appare ingiustificata la disparità di trattamento che viene a verificarsi nei confronti dei destinatari della disposizione legislativa in discorso, che appartengono a fasce sociali svantaggiate. In relazione al comma 182, si ravvisa, ancora, il contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «... il pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi

titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996 ...»: tale norma, escludendo gli eredi dalla possibilità di azionare il diritto al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle sentenze nn. 495/1993 e 240/1994, ha effettuato una ingiustificata discriminazione, resa ancora più marcata dal fatto, obiettivamente riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti di età avanzata; la norma in esame, inoltre, se posta in relazione al comma 181, che dispone che il pagamento «... avviene in sei annualità ...», appare poi in contrasto con l'art. 38 della Costituzione in quanto abilita l'ente debitore a corrispondere le somme dovute ai pensionati in lungo margine di tempo, senza tener conto che l'elevata età di questi ultimi rende probabile il verificarsi di numerosi decessi, prima che sia intervenuto l'integrale pagamento, e senza che alcun diritto possa trasmettersi agli eredi, con il risultato pratico di esonerare in molti casi l'ente dal pagamento della prestazione previdenziale. Infine, appare ragionevole prospettare il contrasto con l'art. 24 della Costituzione del comma 183, norma che dispone: «I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e 182 del presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto». Si consideri, infatti, che in tanto può dirsi ammissibile, e compatibile con il disegno costituzionale, l'intervento del legislatore nel processo, teso a definirne l'esito attraverso la declaratoria di estinzione, in quanto la situazione soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non pienamente, soddisfatta ovvero comunque arricchita dalla nuova previsione normativa; nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha escluso che sugli importi maturati fino al 31 dicembre 1995 in favore dei pensionati interessati possano essere computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nonostante la consolidata interpretazione giurisprudenziale di senso contrario, menomando in maniera pregnante il diritto di difesa degli interessati e sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale. Ritiene, dunque, questo pretore che le prospettate questioni di costituzionalità oltre che rilevanti al fine della definizione del presente giudizio, in quanto esso riguarda proprio, come sopra si è esposto, la materia che è oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 495/1993, poi disciplinata dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non sia manifestamente infondata per tutti i rilievi poc'anzi riferiti, sia singolarmente considerati che nel loro complesso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

dell'art. 1 comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità»;

dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria»;

dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996»;

dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata, integralmente, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Dispone, all'esito degli adempimenti di cui sopra, l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale.

Così deciso in Camerino, addì 27 gennaio 1997.

Il pretore: SEMERARO

N. 774

*Ordinanza emessa il 25 agosto 1997 dal pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio
nel procedimento penale a carico di Polloni Graziano*

Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto al reato di commercio di sostanze alimentari nocive - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghe o più gravi figure criminose - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 78/1997.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciata la seguente ordinanza.

Premesso:

che con decreto emesso in data 21 maggio 1996 Polloni Graziano veniva citato a giudizio innanzi a questa autorità giudiziaria in quanto imputato del reato di cui all'art. 444 c.p.p. per avere detenuto, quale legale rappresentante della società Polloni Graziano sas di Viareggio, partite di pesce-vacca, sostanza destinata alla alimentazione, che, ancorché non contraffatta né adulterata, risultava pericolosa per la salute pubblica in quanto contenente valori di mercurio (4mg/kg) superiori ai limiti massimi di contaminazione (0,7mg/kg), (in Viareggio il 12 settembre 1991);

che all'udienza del 23 giugno 1997 il difensore dell'imputato sollevava questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Costituzione dell'art. 60 legge n. 689/1981 nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 444 c.p.;

Ritenuto:

che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore dell'imputato non appare manifestamente infondata sotto il profilo della disparità di trattamento con le fattispecie di reato integrate nell'art. 441 c.p. (adulterazione o contraffazione di cose in danno della salute pubblica) e nel decreto legislativo n. 178/1991 (commercio di medicinali per i quali non sia stata rilasciata o sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione del Ministero della sanità), alle quali sono applicabili le sanzioni sostitutive;

che appare irrazionale e lesivo del principio di uguaglianza un sistema normativo che impedisce l'applicazione delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 444 c.p. mentre contemporaneamente la consente per reati lesivi dello stesso bene giuridico tutelato (salute pubblica) e connotati da pari o maggiore gravità sotto il profilo sanzionatorio;

che sulla base di analoghe considerazioni la Corte costituzionale, facendo seguito alle sentenze nn. 249/1993 e 254/1994, con sentenza n. 78 depositata il 3 aprile 1997 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452 secondo comma c.p.;

che tale questione di legittimità costituzionale appare rilevante ai fini del presente giudizio.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

Dispone che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Viareggio, addì 25 agosto 1997

Il vice pretore onorario: (firma illeggibile)

N. 775

*Ordinanza emessa il 24 maggio 1996 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia
sul ricorso proposto da Iacobbe Sabatina contro il Ministero del tesoro - D.P.T. di Bari*

Pensioni - Pensioni privilegiate di reversibilità - Perdita del diritto del coniuge superstite passato a nuove nozze - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto alla vedova di militare deceduto per causa bellica, cui spetta la pensione indiretta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 361/1993 - Disparità di trattamento rispetto alla vedova convivente *more-uxorio* - Incidenza sui principi di tutela del matrimonio e della famiglia - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 186/1985 e 375/1989.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, comma settimo).

(Cost., artt. 3, 29 e 31).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio sul ricorso iscritto n. 3857/M, del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Iacobbe Sabatina, rappresentata e difesa dall'avv. Ada Tuozi e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, via del Viminale, 43, avverso il provvedimento 13 gennaio 1989 della D.P.T. di Bari, di diniego del ripristino della pensione privilegiata di reversibilità derivatale dal defunto marito Montrone Renato, ex allievo sottufficiale di complemento;

Visto il ricorso iscritto dapprima al n. 0131813 del registro di segreteria della soppressa IV sezione centrale e successivamente al n. 3857/M della segreteria di questa sezione;

Visti gli atti e i documenti della causa;

Uditi nella pubblica udienza del 24 maggio 1996, il relatore, nella persona del consigliere dott. Nicola Rana, ed il dott. Michele Balducci per l'amministrazione del tesoro.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso proposto il 16 marzo 1989 alla soppressa IV sezione, pensionistica centrale per il tramite dell'avv.ssa Ada Tuozi e riassunto davanti a questa Sezione dalla Direzione provinciale del tesoro di Bari con istanza del 19 gennaio 1996, la sig.ra Iacobbe Sabatina ha impugnato il provvedimento 13 gennaio 1989, con il quale la D.P.T. predetta le ha negato il ripristino della pensione privilegiata di reversibilità che le era stata concessa quale vedova di Montrone Renato, ex allievo sottufficiale di complemento, e poi revocata a seguito del suo matrimonio con Montrone Vincenzo. La domanda di ripristino ed il ricorso avverso il suo rigetto si basano sulla considerazione che, essendo deceduto anche il secondo marito, deve rivivere il diritto alla pensione derivato alla ricorrente dal primo marito, in quanto la *ratio* della soppressione a seguito delle seconde nozze dovrebbe rinvenirsi non nelle nozze in se stesse ma nell'implicito riferirsi della norma ablatoria (l'art. 81, settimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato) al possesso da parte del secondo marito di un reddito assoggettabile alla relativa imposta diretta. Dimodoché, una volta venuto meno lo stato di nuova coniugata a seguito della morte del secondo marito che lasciò la vedova completamente priva di mezzi di sostentamento (come si assume essere accaduto nel caso della Iacobbe), il beneficio andrebbe ripristinato. La controversia pone in evidenza profili di legittimità costituzionale del citato art. 81, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, per le ragioni di seguito esposte. La norma — che si applica anche alla pensione privilegiata ordinaria in virtù dell'assimilazione dei due trattamenti a questi fini, desumibile dagli artt. 160, e 189 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 — dispone la perdita della pensione di reversibilità in caso di nuove nozze del beneficiario senza subordinare l'effetto decadenziale ad alcuna verifica, tanto meno alla stima delle condizioni economiche del nuovo coniuge.

La necessità di una verifica del genere è stata affermata, per la verità, dalla Corte costituzionale nella sentenza 27 giugno-8 luglio 1975, n. 184, ma contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente, l'affermazione non si estende a tutte le ipotesi possibili di attribuità della pensione al coniuge superstite del titolare diretto del rapporto con l'amministrazione, bensì alla sola ipotesi della vedova (o del vedovo) di guerra, cioè del

coniuge del mutilato o invalido di guerra che sia deceduto in conseguenza della stessa mutilazione o invalidità riconosciuta dipendente dalla causa di guerra, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1989 n. 375.

Nell'ipotesi predetta non si versa in tema di pensione di reversibilità bensì di pensione indiretta, nel senso che il coniuge superstite ottiene il trattamento pensionistico non a titolo derivato dal coniuge che la godeva o avrebbe avuto diritto a goderla, bensì *iure proprio* ed a titolo risarcitorio. E su questa linea, infatti, si muove l'art. 42 del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, che, modificando la precedente normativa pensionistica di guerra dichiarata incostituzionale con la citata sentenza n. 184/1975, limita la possibilità per l'amministrazione di non concedere o di revocare la pensione in caso di nuove nozze del coniuge superstite all'ipotesi del possesso da parte del nuovo marito di un reddito di una certa entità, ma la disposizione riguarda esclusivamente la pensione di guerra indiretta, cioè quella spettante, come si è visto, ai cosiddetti «vedovi di guerra». Dimodoché, anche per le pensioni di guerra è rimasta ferma la perdita automatica ed incodizionata — in caso di nuove nozze — della pensione di reversibilità, cioè di quella che deriva al coniuge superstite del mutilato o invalido di guerra che sia deceduto per causa diversa da quella che determinò la mutilazione o l'invalidità riconosciuta dipendente dalla guerra. Tale differente trattamento è stato sin qui riconosciuto legittimo dalla Corte costituzionale e spiegato, come dianzi accennato, con la funzione risarcitoria della pensione indiretta, rispetto a quella, di ordine meramente naturale ed etico, che ha indotto il legislatore a concedere la reversibilità della pensione agli aventi causa del pensionato di guerra (cfr., in tal senso, Corte costituzionale n. 186 del 1985 e 375 del 1989, già citata).

Ne discende che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la sua situazione non è equiparabile, alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, a quella della vedova di guerra come sopra definita, ma, se mai, a quella della vedova del pensionato di guerra deceduto per causa non riferibile a quest'ultima: l'una e l'altra vedova, infatti, conseguono non la pensione indiretta *iure proprio*, bensì quella di reversibilità, cioè derivata dal beneficio goduto in vita dal marito. Ed entrambe, in caso di nuove nozze, la perdono senza alcuna verifica delle condizioni di reddito del nuovo marito, e, quindi, automaticamente ed incondizionatamente (per le vedove del pensionato di guerra si veda l'art. 51 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978), ma, come si è visto, la Corte costituzionale ha sinora escluso in radice qualsiasi illegittimità o arbitrarietà di tale trattamento rispetto a quello riservato alla vedova di guerra.

Nel sistema si è verificato, tuttavia, un *quid novi* per effetto della sentenza 26-30 luglio 1993, n. 361, che ha dichiarato incostituzionale il citato art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 nella parte in cui stabiliva che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca di un reddito superiore ad un certo limite. Il *quid novi* sta dunque nel fatto che il giudice delle leggi ha ritenuto irragionevole, e quindi rimosso, l'unico limite frapposto dall'ordinamento alla conservazione della pensione da parte della vedova di guerra che contragga nuove nozze. Ciò significa, peraltro, che dopo la citata sentenza della Corte costituzionale n. 361/1993, tra la vedova titolare di pensione indiretta di guerra e la vedova cui è stata concessa la reversibilità della pensione privilegiata di servizio corre la seguente concreta differenza: la prima può risposarsi senza perdere il diritto a pensione anche se il nuovo marito gode di una vera e propria ricchezza; la seconda, invece, non può risposarsi, se non a costo di perdere la pensione, anche qualora il nuovo marito versi nella più assoluta indigenza.

Tale constatazione induce questo giudice a sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, in primo luogo sotto il profilo dell'irragionevolezza della situazione di assoluto disfavore in cui è venuta a trovarsi la ricorrente rispetto alla situazione di assoluto favore in cui verrebbe a trovarsi in condizioni uguali una vedova di guerra. L'irragionevolezza della norma la pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, né tale contrasto sembra attenuarsi per il fatto che la situazione della ricorrente non è dissimile, come si è visto, da quella della vedova del pensionato di guerra.

Non sembra, infatti, che le ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale, nelle citate sentenze n. 186/1985 e 375/1989, a giustificare la differenza di trattamento tra la vedova di guerra e la vedova del pensionato di guerra — e cioè la titolarità *iure proprio* della pensione da parte della prima ed il carattere risarcitorio della pensione medesima — siano sufficienti a spiegare una differenza di trattamento divenuta così netta, per effetto della sentenza n. 361/1993, da radicare una contrapposizione dell'una situazione all'altra, posto che a fronte di un favore ormai pieno ed assoluto per la vedova di guerra sembra collocarsi un disfavore altrettanto pieno ed assoluto per la vedova del titolare di una pensione privilegiata di servizio.

La contrapposizione appare tanto più irrazionale dal momento che la pensione privilegiata ordinaria non presenta un contenuto meramente equitativo, non mancando, nella sua stessa attribuzione in favore del dipendente, il fine di ripagarlo delle menomazioni subite e del disagio economico che ne è a lui derivato, in termini di

spese mediche da sostenere, in via continuativa nonché in termini di minore capacità lavorativa e produttiva, con effetti negativi anche per il coniuge ed i figli, attesa la sua ridotta capacità di accumulare risparmio e beni duraturi. Di conseguenza, la pensione privilegiata, in virtù degli esposti suoi aspetti risarcitori del *de cuius* e, indirettamente, anche del coniuge e dei figli, non sembra che venga riversata a questi ultimi a titolo di mera concessione bensì a titolo di conservazione della sua funzione di compensazione del mancato accumulo di risparmio e di beni da parte del *de cuius*. Dimodoché, l'aver previsto la decadenza della pensione privilegiata della vedova che si risposi, per il solo fatto di risposarsi, e senza subordinare tale effetto decadenziale quanto meno alla verifica delle condizioni economiche del nuovo marito appare anche socialmente ingiusto e irrazionale e, quindi, anche per questo aspetto, l'art. 81, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nonché in contrasto con gli artt. 29 e 31 della Costituzione che tutelano le basi morali ed economiche su cui si costituisce e si regge la famiglia, anche oltre il venir meno dei singoli componenti che abbiano contribuito a fondarla.

Gli esposti profili di incostituzionalità oltre che non manifestamente infondati appaiono altresì rilevanti ai fini del decidere, ancorché il ricorso non sia inteso a rimuovere *ab initio* la perdita della pensione a seguito delle nuove nozze (aspetto quest'ultimo non più azionabile dalla ricorrente in quanto non tempestivamente gravatasi avverso il provvedimento adottato a suo carico successivamente alle nozze stesse, contratte il 7 giugno 1984), bensì al ripristino del beneficio in considerazione dell'intervenuto decesso del secondo marito.

Appare invero evidente che l'impossibilità del ripristino opposta dall'amministrazione si basa sulla perdita del trattamento a causa delle seconde nozze, e, quindi, sul protrarsi degli effetti della norma ablatoria nonostante il ritorno del ricorrente allo stato vedovile. Il che attualizza gli effetti negativi della norma a carico della ricorrente medesima, e quindi ne rende attuale e rilevante, in rapporto alla domanda, la verifica di legittimità costituzionale alla luce dei dubbi prospettati.

D'altro canto, il fatto che la ricorrente agisce nel riacquistato stato vedovile induce ad ulteriori dubbi di costituzionalità nei riguardi dell'art. 81, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973.

La norma, infatti, nulla prevedendo in rapporto all'eventualità del riacquisto di detto stato, rende la perdita della pensione definitiva e irreversibile. Ciò appare irrazionale, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sia in sé, perché equivale a mantenere in vita una incompatibilità *ex lege* anche quando ne è cessato il presupposto, sia per il carattere di punitività che così assume la norma stessa, tanto più incomprensibile in quanto su questa via si perviene ad attribuire alle nuove nozze un valore negativamente discriminatorio, senza neppure subordinare il perpetuarsi dell'effetto negativo alla verifica delle condizioni economiche, della vedova (o del vedovo) del pensionato dopo il decesso del secondo, coniuge. Il che si traduce, altresì, in un implicito incentivo delle unioni libere a scapito della formazione della famiglia legittima, per cui si profilano ulteriori motivi di contrasto della norma di cui trattasi con gli artt. 29 e 31, della Costituzione, nonché ulteriori motivi di contrasto con l'art. 3, essendo palese la disparità del trattamento riservato alla vedova del titolare di pensione privilegiata che si risposi rispetto alla vedova del pensionato che si giovi dei vantaggi di un'unione libera, senza perdere per questo la pensione derivatale dal *de cuius*.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma settimo, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), che commina la perdita del diritto alla reversibilità della pensione privilegiata da parte del titolare che passi a nuove nozze, sotto vari profili di contrasto con gli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 maggio 1996.

Il presidente: DE ROSE

N. 776

*Ordinanza emessa il 19 settembre 1997 dal tribunale per i minorenni di Bologna
nel procedimento penale a carico di C. L.*

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da dette persone nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo che la parte non vi consenta - Dedotta sostanziale riformulazione da parte del legislatore di norma già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 254/1992 - Irragionevolezza posta la prevista utilizzabilità di tali precedenti dichiarazioni nella diversa ipotesi in cui non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante - Disparità tra le parti processuali - Incidenza sulla formazione del convincimento del giudice.

Processo penale - Verbali di prove di altro procedimento - Dichiarazioni rese da persone imputate in procedimento connesso - Utilizzabilità soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione o in difetto soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta - Illogica differenziazione rispetto al regime delle dichiarazioni testimoniali - Illogicità intrinseca della norma impugnata posta la preclusione per il giudice di esaminare comparativamente le dichiarazioni rese in tempi successivi - Incidenza sulla formazione del convincimento del giudice - Lesione del diritto di difesa.

Processo penale - Esame di persone imputate in procedimento connesso - Modifiche normative - Norma transitoria - Lamentata immediata applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Disparità di trattamento tra procedimenti in corso e quelli non in corso.

(C.P.P. 1988, artt. 238, commi 2, 2-bis e 4; e 513, comma 2, modificati dalla legge 7 agosto 1997; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).

[Cost., artt. 3, 24, 11 (recte: art. 111), e 112].

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di C. L., nato a L'Aquila il 29 settembre 1962, imputato:

1) del delitto p. e p. dall'art. 306 c.p. perché in concorso con le persone indicate nell'ordinanza del giudice istruttore di Bologna n. 344/1980 in data 14 giugno 1986 (ed in particolare in concorso con «Signorelli Paolo, Fachini Massimiliano, Rinani Roberto, Fioravanti Valerio, Mambro Francesca, Picciafuoco Sergio, Cavallini Gilberto, Jannilli Marcello, Giuliani Egidio, Raho Roberto») costituiva, promuoveva, organizzava e comunque vi partecipava in Roma, Milano, Bologna, nel Veneto e in altre zone del territorio nazionale, una banda armata diretta alla realizzazione di una serie di attentati dinamitardi indiscriminati (libreria Feltrinelli di Padova del 25 luglio 1980; palazzo Marino in Milano del 29 luglio 1980) di competenza di altre autorità giudiziarie, e contro la stazione di Bologna del 2 agosto 1980; nonché attentati contro persone (on. Tina Anselmi, in Castelfranco Veneto l'8 marzo 1980; progetto di uccisione di un magistrato di sede giudiziaria veneta fra la fine del 1979 e l'agosto-settembre 1980; assassinio del dott. Mario Amato del 23 giugno 1980), da non rivendicare, ovvero da rivendicare con sigle fuorvianti di «sinistra»; organizzazione armata ritagliata all'interno di altre formazioni eversive neofasciste che agivano sotto sigle diverse (movimento rivoluzionario popolare - M.R.P.; Nuclei armati rivoluzionari - N.A.R.; Terza posizione - T.P.; Costruiamo l'azione; Comunità Organiche di Popolo - C.O.P., ed altre), con legami ed obiettivi in parte ignoti agli stessi appartenenti alle medesime sigle sopra indicate, banda destinata a realizzare con l'uso di armi ed esplosivi delitti contro la personalità dello Stato e il suo ordinamento democratico. Con inizio in Roma in epoca imprecisata del 1978 e cessata in Bologna alla fine dell'agosto 1980;

2) del delitto di cui agli artt. 110, 285, 422 c.p., 2, 4, 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (modif. con legge 14 ottobre 1974, n. 497) e 21 e 29 legge 18 aprile 1975, n. 110; perché in concorso con le stesse persone e con persone da identificare, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commetteva un fatto diretto a portare la strage nel territorio nazionale, concertando, promuovendo, deliberando, organizzando ed eseguendo materialmente il porto e la collocazione di un ordigno esplosivo nella sala d'attesa della stazione ferroviaria di Bologna, con il preventivato voluto fine di uccidere (tenuto conto della potenzialità dell'ordigno e dell'era dello scoppio - 10,25 del primo sabato di agosto nel più importante scalo ferroviario nazionale) un numero elevatissimo di persone, oltre che di ferirne molte altre, cagionando in effetti la morte di 85 persone. Condotta iniziata in località imprecisata e cessata in Bologna il 2 agosto 1980;

3) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 575, 577 n. 3 c.p., art. 1 d.-l. 15 dicembre 1979, n. 625, perché in concorso con le stesse persone e con persone da identificare, con le condotte sopra descritte cagionava la morte o istantanea o derivante dalle gravissime lesioni, delle seguenti persone: Agostini Natalia, Aslas Vito, Alganon Mauro, Abati Maria Idria, Barbari Rosina, Basso Nazareno, Borgianti Euridia, Bertasi Catia, Betti Francesco, Bianchi Paolina, Bivona Verdiana, Bonora Argeo, Bosio Anna Maria, Douduban Breton Irene, Bugamelli Viviana, Burri Sonia, Caprioli Davide, Carli Velia, Casadei Flavia, Castellaro Mirco, Ceci Antonella, Gomez Martinez Francisco, Dall'Olio Franca, De Marchi Roberto, Diomede Fresa Francesco, Diomede Fresa Vito, Di Paola Antonino, Di Vittorio Mauro, Draumard Brigitte, Ebner Berta, Ferretti Lina, Fornasari Mirella, Fresu Angela, Frigero Eurica, Gaioli Roberto, Galassi Pietro, Gallon Manuela, Geraci Eleonora, Gozzi Carla, Kolpinski Andrew Jon, Langonelli Vincenzo, Lascala Francesco Antonio, Laurenti Pierfrancesco, Lauro Salvatore, Lugli Umberto, Mader Eckart, Mader Kaj, Manca Elisabetta, Marangon Mariangela, Merceddu Rossella, Marino Angelina, Marino Domenica, Marino Leoluca, Marzagalli Amorbeno, Mauri Carlo, Mauri Luca, Messineo Patrizia, Mitchell Catherine Helen, Molina Loredana, Montanari Antonio, Natali Milla, Olla Livia, Patruno Giuseppe, Procelli Roberto, Remollino Pio Carmine, Roda Gaetano, Rors Margette, Ruozzi Romeo, Sala Vincenzino, Salvagnini Anna Maria, Secci Sergio, Sekiguchi Iwao, Seminara Salvatore, Serravalle Silvano, Sica Mario, Tarsi Angelica, Troiese Marina, Vaccaro Vittorio, Venturi Fausto, Verde Rita, Zappalà Onofrio, Zecchi Paolo, Pettoni Vincenzo, Fresu Maria e Priora Angela;

4) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895 mod. dall'art. 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, con l'aggravante dell'art. 1 d.-l. 15 dicembre 1979, n. 625 per avere, in concorso con le stesse persone e con persone da identificare, collocato, nella sala di attesa di seconda classe della stazione centrale di Bologna delle FF.SS. un ordigno esplosivo, al fine di commettere il delitto *sub.2*). In Bologna il 2 agosto 1980;

5) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 81 cpv., 582, 583 c.p. art. 1 d.-l. 15 dicembre 1979, n. 625 perché in concorso con le stesse persone e con persone da identificare, con la condotta di cui sopra, cagionava ad oltre 150 persone lesioni personali multiple, tra le quali alcune di durata superiore ai 40 giorni, aggravate dalla sussistenza di postumi permanenti ed esposizioni o pericolo di vita. In Bologna, 2 agosto 1980;

6) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 635, in relazione all'art. 625 n. 7, 61 n. 7 c.p., perché in concorso con le stesse persone e con persone da identificare, con la condotta di cui sopra, cagionava la distruzione di una importante porzione degli impianti ferroviari di Bologna e la parziale distruzione di materiale rotabile, con gravissimo danno patrimoniale delle Ferrovie dello Stato, nonché arredi e beni privati. In Bologna, 2 agosto 1980;

7) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 420 p.p. e cpv. c.p. (come modificato con art. 1 d.-l. 21 marzo 1978, n. 59) perché in concorso con le stesse persone e con le persone da identificare, collocava l'ordigno allo scopo di danneggiare gli impianti ferroviari di Bologna determinandone il grave danneggiamento e la distruzione della sala d'attesa. In Bologna, 2 agosto 1980.

Con la recidiva specifica reiterata recente per tutte le imputazioni.

In data 18 aprile 1997, all'udienza di apertura del presente dibattimento, questo tribunale sulle richieste istruttorie formulate dal p.m. ai sensi dell'art. 468 c.p.p., sentiti i difensori dell'imputato, disponeva tra l'altro, *ex art. 238 c.p.p.*, l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni dibattimentali rese dagli imputati nel procedimento contro gli adulti in relazione alle medesime imputazioni di banda armata e strage occorsa in Bologna il 2 agosto 1980.

Veniva altresì disposta con la medesima ordinanza l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese da quegli stessi imputati nelle precedenti fasi istruttorie innanzi al p.m. o al g.i.: ciò agli stretti fini dell'intellegibilità dei verbali delle dichiarazioni dibattimentali, se ed in quanto espressamente richiamanti i verbali istruttori.

Nel prosieguo del presente dibattimento si procedeva all'esame di persone citate ai sensi dell'art. 210 c.p.p.: tra queste si avvalevano della facoltà di non rispondere Furiozzi Raffaella e Picciafuoco Sergio, rispettivamente in data 23 maggio 1997 e 15 luglio 1997.

All'udienza del 16 settembre 1997 Fioravanti Cristiano — esaminato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. — si avvaleva parzialmente della facoltà di non rispondere su specifici punti relativi all'omicidio di Mangiameli Francesco. Della stessa facoltà si avvalevano in relazione a tutte le dichiarazioni in precedenza rese, Mambro Francesca e Fioravanti Valerio nella successiva udienza del 17 settembre.

Il p.m. chiedeva darsi lettura di quanto in precedenza dichiarato da Fioravanti Cristiano su quegli specifici punti riguardanti l'omicidio Mangiameli. La difesa si opponeva invocando il disposto dell'art. 513, comma secondo, c.p.p., come novellato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267. Acconsentiva invece alla lettura delle precedenti dichiarazioni — ma solo a quelle rese in sede dibattimentale — di Fioravanti Valerio e Mambro Francesca.

Il p.m. non prestava consenso ad acquisizioni soltanto parziali di pregresse dichiarazioni e formalizzava anche attraverso istanza scritta specifici rilievi di incostituzionalità delle norme di cui agli artt. 513, commi 1 e 2, 514, comma 1, 238 commi 2-*bis* e 4 c.p.p. così come novellate con legge 7 agosto 1997, n. 267 e di cui all'art. 6 stessa legge, siccome in contrasto con gli artt. 3, 24 commi primo e secondo, 111 e 112 Costituzione.

L'Avvocatura dello Stato aderiva all'istanza del p.m.

I difensori chiedevano respingersi i rilievi di costituzionalità come espressi dal p.m.

Tanto premesso, il tribunale

O S S E R V A

Le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono rilevanti ai fini della definizione del presente giudizio, né appaiono manifestamente infondate.

È palese la rilevanza ove si considerino le peculiarità del presente procedimento, necessariamente separato, per ragioni di competenza funzionale, da quello celebrato nei confronti degli imputati maggiorenni dove immane è stata l'attività istruttoria svolta in sede processuale, la cui conoscenza, lungi dal condizionare, non può che fortemente contribuire ad una ponderata e logica decisione supportata da congrua motivazione.

È inoltre da tenere in grande considerazione il connotato incontestabilmente indiziario del presente procedimento, alla stregua del resto di altri procedimenti che riguardino fatti eversivi. Da qui l'intuitiva rilevanza dell'acquisizione, ai fini dell'utilizzabilità, di ogni dichiarazione resa dalle persone esaminate o da esaminarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.p., sia nella fase delle indagini che in altri dibattimenti.

Discende allora in tutta evidenza la rilevanza della questione ai fini del decidere nel presente procedimento sia sotto il profilo di cui all'art. 513 c.p.p. nuova formulazione, che sotto il profilo di cui all'art. 238 c.p.p. così come modificato.

Per migliore comprensione e per necessità di esposizione logica è necessario riferirsi, nella disamina, ai principi cardine dell'ordinamento in tema di prove e di diritto di difesa (garanzia del contraddittorio) nonché all'assetto normativo così come risultava, sul punto, prima della novella.

Quanto ai principi cardine, è immediato il riferimento alle argomentazioni svolte dalla stessa Corte con sentenza del 3 giugno 1992 n. 254 ove in primo luogo viene implicitamente determinato l'ambito di applicazione dell'art. 513 c.p.p. allora vigente.

Invero, una prima lettura dell'articolo in questione — identico sul punto nella nuova formulazione — farebbe intendere che il dettato rimanga circoscritto ad atti assunti nella fase delle indagini preliminari del medesimo procedimento. La Corte adita già allora — senza nulla rilevare in proposito — esaminava la situazione venutasi a creare nella fase del dibattimento di un procedimento contro imputati maggiorenni a seguito dell'avvalersi della facoltà di non rispondere da parte di persona esaminata ai sensi dell'art. 210 c.p.p. avanti al p.m. minorile e quindi necessariamente in altro procedimento.

In ogni caso, anche se l'ambito di applicazione venisse ristretto secondo un'interpretazione letterale della norma, rimarrebbe non regolata — e ciò sarebbe inaccettabile e comunque richiederebbe un rimedio per violazione dell'art. 3 della Costituzione — la situazione di chi, esaminato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. in dibattimento, si avvalga della facoltà di non rispondere riguardo a quanto avesse in precedenza dichiarato durante le indagini preliminari di altro procedimento connesso.

In secondo luogo, la Corte, sottolineata la scelta del legislatore del codice di rito del 1988 di favorire la separazione dei processi, afferma categoricamente che tale scelta di opportunità non può, «senza violare il principio di ragionevolezza, avere influenza alcuna sul regime probatorio degli atti processuali, con conseguenze a volte determinanti ai fini della decisione».

Ovviamente il principio ha valore in sé e si applica anche al caso di separazione necessaria tra procedimenti — come quello che ci occupa — per motivi di competenza funzionale.

Già in quell'occasione la Corte si era pronunciata per l'illegittimità costituzionale dell'allora vigente art. 513 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la possibilità di dare lettura — e quindi di utilizzare ai fini della decisione — delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., fuori dal dibattimento, qualora queste si avvalessero della facoltà di non rispondere: disparità illogica ed ingiustificata rispetto all'ipotesi prevista nel primo comma (possibilità di leggere ed utilizzare i verbali dell'imputato contumace, assente o che, appunto, si rifiutava di rispondere).

È principio fondamentale del sistema quello della conservazione dell'atto, principio che non contraddice e che comunque deve prevalere sull'estremizzazione del principio del contraddittorio; così che, in caso di impossibilità sopravvenuta di ripetizione di un mezzo di prova, non v'è dubbio che l'atto assunto vada «conservato».

Ora, così come è irripetibile l'interrogatorio dell'imputato che si rifiuta di rispondere in dibattimento (per rimanere all'interno dell'ipotesi analoga a quella esaminata), altrettanto è irripetibile la dichiarazione di chi, sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., si avvalga della facoltà di non rispondere.

Conseguentemente — sulla scorta di tali principi — veniva salvaguardata dalla Corte l'esigenza che non si disperdesse, ai fini della decisione, quanto acquisito prima del dibattimento ove fosse irripetibile in quella sede.

L'odierno legislatore non ha tenuto alcun conto dei cardini così chiaramente posti dalla Corte adita — insormontabili nell'ambito della medesima questione — ed ha solo apparentemente modificato l'art. 513 c.p.p. rispetto alla precedente stesura poiché di fatto ha riproposto la vecchia formulazione già dichiarata illegittima.

L'unica differenza è data dalla possibilità di utilizzazione sull'accordo delle parti, ma si tratta di ipotesi marginale, scarsamente incisiva da un punto di vista innovativo.

Il legislatore con la novella 7 agosto 1997 ha infatti ancorato l'utilizzabilità, nei confronti di altri, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare dall'imputato che non si presenta in dibattimento o si rifiuta di sottoporsi all'esame, al consenso di detti «altri» (sul punto, data l'irrelevanza in concreto, si ritiene di non dover sollevare specifica questione, comunque di possibile, autonomo esame).

Sempre l'odierno legislatore ha altresì ancorato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'ambito sopra detto dalle persone esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e che si avvalgono della facoltà di non rispondere, all'accordo delle parti (art. 513, comma 2, novellato) come sopra già evidenziato.

Intrinsecamente illogico ed irragionevole appare così il comma 2 dell'art. 513 c.p.p. nuova formulazione, nella parte in cui da un lato consente l'utilizzabilità delle dichiarazioni qualora non sia possibile ottenere la richiesta presenza in dibattimento delle persone di cui all'art. 210 c.p.p. già citato, dall'altro ancora all'accordo delle parti l'utilizzabilità nel caso in cui le medesime persone si avvalgano, appunto, della facoltà di non rispondere. Intrinseca illogicità, si ribadisce, dato che il futuro atteggiamento processuale dei dichiaranti, in dibattimento (strettamente correlato a convenienze difensive) non può che essere imprevedibile nel momento in cui le dichiarazioni vengono rese, nella considerazione che un mutamento di atteggiamento processuale va a determinare un'oggettiva irripetibilità degli atti per impossibilità sopravvenuta.

Evidenziata l'intrinseca illogicità, è poi necessario sottolineare la sperequazione che si determina tra le parti processuali, che va ad incidere pesantemente sulla conoscenza del giudicante, cui viene impedita una valutazione complessiva del materiale probatorio, fatto conoscere *ad libitum* ora dell'una ora dell'altra parte (in violazione degli artt. 111 e 112 della Costituzione).

Absolutamente condivisibile — ed è argomento che viene qui in pieno sussunto — è il ragionamento sottostante alla decisione già dalla adita Corte adottata, anche per quanto riguarda l'irragionevolezza della norma impugnata sotto il profilo dell'ingiustificato, diverso valore che veniva conferito ad incumbenti che comunque sono fatti rientrare nell'alveo delle prove (art. 192, comma 3 e 4 c.p.p.).

L'esame delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. incontrovertibilmente costituisce per sua natura mezzo di prova sia pure soggetto a particolari criteri di valutazione e verifiche.

Rilevante, ancora, è la questione relativa all'art. 238 c.p.p. nuova formulazione ove nel disciplinare la materia relativa ai verbali di prove assunte in altri procedimenti, pur affermando il legislatore in esordio, categoricamente, il principio dell'ammissibilità purché si tratti di prove assunte nell'incidente probatorio o in altro dibattimento, introduce un'illogica differenziazione — quanto ad utilizzabilità — tra dichiarazioni testimoniali e dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., utilizzabili solo se all'incumbente fosse presente il difensore dell'odierno imputato.

Ora, stante il valore probatorio delle dichiarazioni rese dai coimputati in procedimento connesso, del tutto irragionevole appare la differenziazione da un punto di vista valutativo e di utilizzabilità poiché non si comprende la ragione per cui possano essere acquisiti *tout court* gli altri mezzi di prova (es. testimonianze in altri procedimenti) e non le dichiarazioni *ex* art. 210 c.p.p.

Il legislatore con l'art. 238 c.p.p. nell'originaria formulazione aveva introdotto il principio della piena utilizzabilità delle prove raccolte in altro procedimento, naturalmente da sottoporre a nuovo vaglio e valutazione e ciò in un sistema processuale accusatorio, rigidamente ispirato al principio della formazione della prova in dibattimento. Era dunque e comunque fonte di prova quella formatasi in un dibattimento nel contraddittorio fra le parti, anche se diverse.

Del resto sarebbe illogico pensare ai procedimenti come a dei compartimenti stagni in cui l'accertamento del medesimo fatto storico debba avvenire in modo del tutto indipendente, come se un accertamento avvenuto nell'ambito di un procedimento non possa essere valutato in un altro. Il diritto di difesa viene comunque garantito dall'ultimo comma dell'art. 238 c.p.p. che introduce la possibilità di richiedere espressamente l'esame delle persone le cui dichiarazioni siano state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 238 c.p.p.

L'attuale modifica con riferimento al comma 2-bis, incide radicalmente su detti principi rendendo assolutamente inutilizzabile la prova raccolta ex art. 210 c.p.p. in altro procedimento affermando un principio di incomunicabilità tra processi, che contraddice ogni principio logico.

Soprattutto, il legislatore introduce tale limitazione solo con riferimento, si ribadisce, alle dichiarazioni ex art. 210 c.p.p. e non con riferimento alle altre fonti di prova quale ad esempio la prova testimoniale che rimane pienamente utilizzabile anche se il difensore dell'imputato non abbia partecipato a quel dibattimento. Tale disparità non ha giustificazione né logica né processuale. In particolare non può certo trovare fondamento in un aprioristico diverso valore della prova stante la previsione garantista di cui all'art. 192, comma 3 e 4 c.p.p.

Al riguardo è appena il caso di evidenziare come il consenso del difensore dell'odierno imputato all'acquisizione dei verbali ai fini dell'utilizzabilità, a nula rilevi, trattandosi di condizione non contemplata e quindi indisponibile da parte del difensore stesso.

Infatti l'odierno legislatore ha previsto un' inutilizzabilità assoluta qualora non vi sia stata la partecipazione del difensore all'assunzione delle dichiarazioni già rese dalle persone sentite ai sensi dell'art. 210 c.p.p.: viene così precluso al giudice l'esame comparativo di quanto detto in tempi successivi e la conseguente valutazione di attendibilità intrinseca, cosa questa che comporta un rilievo di illogicità interna della norma.

Inoltre, posto che sia le dichiarazioni testimoniali che quelle provenienti da persona esaminata ex art. 210 c.p.p., hanno entrambe valenza probatoria (pur con le cautele già riferite) non si giustificano le diverse conseguenze che la legge attribuisce al sopravvenuto silenzio del testimone in sede dibattimentale, rispetto all' analogo silenzio della persona esaminata ex art. 210 c.p.p.: nel primo caso (art. 500 commi 2-bis, 3, 4 e 5 c.p.p.) potendosi procedere alla contestazione ed all'utilizzazione delle precedenti dichiarazioni, nel secondo caso non attribuendo l'art. 238 c.p.p. novellato alcuna rilevanza all'atteggiamento silente o meno prescelto dalle persone citate ex art. 210 c.p.p., ma vincolando l'utilizzabilità delle pregresse dichiarazioni — è necessario sottolinearlo — ad un dato estrinseco ed oltremodo eventuale: la partecipazione del difensore dell'odierno imputato all'assunzione delle dichiarazioni medesime.

A quest'ultimo proposito è necessario evidenziare la paradossale situazione in cui viene a trovarsi questo tribunale dal momento in cui i principali imputati in procedimento connesso si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Da un lato non è possibile addivenire alla conoscenza ai fini della doverosa assunzione della prova (artt. 111, 112 della Costituzione) delle dichiarazioni rese nelle fasi antecedenti al dibattimento, stante il disposto dell'art. 513, comma 2, nuova formulazione (secondo l'interpretazione sopra data); dall'altro neppure è possibile acquisire ed utilizzare i verbali di prove assunte nel corso di altro dibattimento (art. 238 commi 1 e 2-bis), posto che l'odierno imputato non era rappresentato nell'ambito dei diversi gradi del giudizio contro gli adulti.

Viene pertanto a verificarsi l'aberrante conseguenza — non valutata evidentemente dall'ultimo legislatore — di pervenire ad un giudizio prevalentemente sulla base delle sentenze irrevocabili già acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., visto che il giudicante è stato privato della possibilità di accedere, utilizzare e valutare nel loro andamento complessivo le dichiarazioni succedutesi nel tempo rese dalle persone sentite ai sensi dell'art. 210 c.p.p. Con l'ulteriore conseguenza che anche quanto già acquisito e conosciuto nel presente dibattimento non possa più essere valutato ed utilizzato ai fini del convincimento e quindi della decisione.

È del tutto evidente come proprio il diritto di difesa resti irrimediabilmente vulnerato con violazione quindi del principio di cui all'art. 24 della Costituzione.

Altra censura si deve muovere nei confronti del comma 4 dell'art. 238 c.p.p. nuova formulazione, a proposito del quale questo tribunale prospetta violazione degli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione. È infatti palesemente illogico far dipendere la formazione della prova dal consenso e quindi dal gradimento del solo imputato, con ciò oltretutto violandosi il principio di parità tra accusa e difesa.

Un'ultima censura è infine da muovere nei confronti della norma transitoria (art. 6 legge n. 267/1997) ove, prevedendosi l'immediata applicazione della normativa, non è dato alcun rimedio diretto alla conservazione delle dichiarazioni rese dalle persone sentite ai sensi dell'art. 210 c.p.p.

Lo stesso legislatore ha avvertito l'esigenza di preservare le prove assunte nella fase delle indagini preliminari, là dove ha ampliato i casi in cui possa darsi ingresso all'incidente probatorio (lett. *c* e *d*, art. 392, come novellato) così mostrando sensibilità riguardo al rispetto del principio della conservazione delle acquisizioni probatorie di cui sopra s'è detto, e però dando palesemente adito ad una disparità di trattamento tra procedimenti in corso e non.

Concludendo, il nuovo assetto, se da un lato viola il diritto di difesa qualora nei confronti di coimputati siano già state pronunciate sentenze definitive utilizzabili in *malam partem*, dall'altro lascia all'imputato eccessivo margine nel momento dell'acquisizione della prova, cosa questa che fortemente e negativamente incide sull'accertamento della verità e va oltre i dichiarati fini di garantismo processuale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevanti e non manifestamente infondate in relazione agli artt. 3, 24, 11 e 112 della Costituzione le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 2, 238, commi 2-bis e 4, c.p.p. di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 267 e art. 6 legge medesima nelle parti e per i profili di cui in motivazione;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale.

Così deciso nella camera di consiglio dell'udienza dibattimentale di questo tribunale in data 19 settembre 1997.

Il presidente: LONGO

97C1243

N. 777

Ordinanza emessa il 6 giugno 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina sul ricorso proposto da Calcabrina Olga contro il Ministero della p.i. ed altro

Istruzione pubblica - Concorso pubblico per insegnanti elementari - Requisiti - Età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione - Ingiustificato deterioro trattamento dei diplomati minorenni rispetto ai diplomati maggiorenni - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Preclusione all'utilizzazione legittima del titolo di studio per i posti che si rendano disponibili nell'arco di un triennio.

[D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 403, comma 4 (*recte*: art. 402); d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2].

(Cost., artt. 3, 4, 34 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1549 del 1995 proposto dalla signorina Olga Calcabrina rappresentata e difesa dall'avv. Mario Sala con il quale è elettivamente domiciliata, in Latina, nella segreteria del tribunale, contro il Ministero della pubblica istruzione e il Provveditorato agli Studi di Frosinone, in persona del Ministro *pro-tempore*, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale sono domiciliati, *ex lege*, in Roma, per l'annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso magistrale bandito con d.m. 20 dicembre 1994;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione scolastica;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Visti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6 giugno 1997 il consigliere Salvatore Raponi;

Uditi l'avv. A. Sala con delega dell'avv. M. Sala per la ricorrente e l'avvocato dello Stato A. Barbieri;

Ritenuto e considerato quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 2 dicembre 1995, depositato il successivo 9 dicembre, la signorina Olga Calcabrina impugna: a) il provvedimento n. 5749 del 25 agosto 1995 (conosciuto il 5 ottobre) con il quale il Ministro della pubblica istruzione ha respinto il ricorso gerarchico avverso l'esclusione dal concorso magistrale bandito con d.m. 20 ottobre 1994; b) il decreto del Provveditore agli studi di Frosinone n. 17 del 29 maggio 1995 con il quale è stata disposta la predetta esclusione.

Chiede l'annullamento dei suddetti atti dei quali deduce l'illegittimità per i seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso (artt. 2 e 5) ed eccesso di potere in relazione alla mancata applicazione dell'art. 3 legge n. 580/1965 che consente la partecipazione al concorso magistrale di coloro che compiano il 18° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso stesso viene bandito;

2) Illegittimità (eventuale) del bando per violazione della legge n. 580/1965 e del principio di buon andamento della p.a. Eccesso di potere non essendo consentita la partecipazione nemmeno ai fini del conseguimento dell'idoneità;

3) Incostituzionalità del decreto legislativo n. 297/1994, in relazione artt. 3, 4, 31 e 97 della Costituzione.

Con ordinanza collegiale n. 76 del 12 gennaio 1996 è stata respinta la domanda incidentale di sospensiva.

L'Avvocatura dello Stato, costituita in giudizio, sostiene l'infondatezza del ricorso del quale chiede il rigetto.

Con successiva memoria la ricorrente precisa i termini della questione di incostituzionalità prospettata nell'atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento del ricorso trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 1997.

D I R I T T O

I — La ricorrente, nata il 16 marzo 1977, avendo conseguito il diploma di maturità magistrale a 17 anni, ed avendo partecipato con riserva al concorso a posti di insegnante di scuola elementare bandito con d.m. 20 ottobre 1994, superando brillantemente la prova scritta ed orale, si duole della esclusione disposta nei suoi confronti dal Provveditore agli Studi di Frosinone con decreto del 29 maggio 1995, confermato dal Ministero in sede gerarchica, con la motivazione di non aver compiuto il 18° anno di età entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

II — Con il primo e secondo motivo si propone una interpretazione estensiva dell'art. 3 della legge n. 580 del 1965 che, limitatamente ai concorsi magistrali, consentiva la partecipazione a coloro che compivano il 18° anno di età entro l'anno in cui il concorso è bandito. Sull'assunto che tale disposizione sia ancora in vigore, come era stato ritenuto anche da questa sezione con sentenza n. 113 del 1982 e dal TAR Veneto con sentenza 8 giugno 1984, n. 152, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 ottobre 1986 n. 664, (posizione peraltro non univoca in giurisprudenza essendovi orientamenti in senso contrario che ritengono abrogata la legge n. 580/1965) si sostiene, infatti, che la locuzione «anno in cui è stato bandito il concorso» debba essere intesa come relativa all'anno in cui scade il termine per la presentazione delle domande, cioè il 1995, tanto più che i posti messi a concorso saranno disponibili a partire dall'anno scolastico 1995/1996.

È appena il caso di rilevare che siffatto modo di argomentare oltre ad essere in palese contrasto con il dato testuale, viola anche i più elementari canoni ermeneutici, quantomeno sotto il profilo logico. Né sembra condivisibile il tentativo di sindacare l'operato dell'Amministrazione che ha ritenuto di pubblicare il bando ad ottobre del 1994 e non nel 1995 essendo evidente che la p.a. non può e non deve farsi carico, in sede di indizione di una procedura concorsuale, di situazioni particolari.

III — Sulla base delle esaminate censure il ricorso dovrebbe essere, dunque, respinto. Il Collegio ritiene, peraltro, che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa alla norma del decreto legislativo n. 297/1994 che richiede il possesso del requisito del 18° anno di età all'atto della presentazione della domanda, prospettata nel terzo motivo e sviluppata nella successiva memoria.

L'art. 403 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, contenente i requisiti generali di ammissione al concorso, prevede (al quarto comma) che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda debbono essere posseduti i requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.

Tale previsione, come pure quella contenuta nell'art. 2 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato alla quale viene fatto rinvio, non considera una serie di circostanze, a giudizio del Collegio estremamente rilevanti che ne dimostrano l'irragionevolezza e il palese contrasto con i principi fondamentali sanciti negli artt. 3, 4, 34 e 97 della nostra Costituzione.

Innanzitutto occorre rilevare che il limite minimo di 18 anni di età richiesto per l'instaurazione del rapporto d'impiego (salve le eccezioni di legge) ha una portata generale coincidendo con il raggiungimento della maggiore età e, quindi della capacità di agire e si giustifica nella misura in cui è inteso a conferire certezza ai requisiti necessari per accedere al pubblico impiego collegando la maggiore età all'instaurazione del rapporto. È logico, allora, che esso sia posseduto al momento in cui tale rapporto sorge, ma non che sia richiesto come requisito di partecipazione da possedere entro il termine stabilito per la presentazione della domanda. In tal senso appare contraddittorio che l'art. 2 del d.PR. n. 3/1957, nel prevedere, giustamente, il 18° anno di età tra i requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, stabilisca, poi, all'ultimo comma, che esso debba essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al pubblico concorso stabilendo un irragionevole identità tra partecipazione al concorso e costituzione, tra l'altro eventuale, del rapporto d'impiego.

Da quest'angolo di visuale, sembrerebbe, invero, potersi sostenere sul piano interpretativo che, in realtà, l'art. 2 del T.U. n. 3/1957 richiede la maggiore età come requisito per l'accesso agli impieghi, onde distingue, implicitamente, tra partecipazione al concorso (per la quale non occorrerebbe la maggiore età) e costituzione del rapporto; ma tale strada non sembra facilmente percorribile essendo la giurisprudenza costante e consolidata nel ritenere che anche il requisito in questione debba essere posseduto già all'atto della partecipazione al concorso, in ciò, del resto, confortata dall'espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 2 citato.

Tanto precisato, non si vede, francamente, quale possa essere l'interesse pubblico che si vuole tutelare precludendo l'ammissione alle prove di concorso di un aspirante, pur in possesso del titolo, ma non ancora maggiore, specie se si considera che la maggiore età sarà sicuramente raggiunta nelle more dell'espletamento delle prove.

Ciò è di una palmare evidenza nel caso di specie in cui il bando di concorso emanato nell'ottobre 1994 è preordinato, attraverso la formazione di una graduatoria con validità triennale da utilizzare negli anni scolastici 1995-96, 1996-97 e 1997-98, alla copertura dei posti che si renderanno disponibili all'inizio di ciascuno dei suddetti anni, onde l'indizione del successivo concorso non potrà logicamente avvenire prima che sia decorso il triennio di validità (decorrente dall'approvazione ai sensi dell'art. 13 del bando) della graduatoria.

Ne consegue che la costituzione del rapporto avviene, di norma, a distanza di tempo dallo svolgimento delle prove di esame e, ammettendo che la ricorrente sia collocata in posizione utile in graduatoria, non potrà, comunque, avvenire prima dell'anno scolastico 1995-96, quando cioè, il requisito della maggiore età sarà stato ampiamente maturato.

Appare, allora, ingiusto e non giustificabile sotto il profilo della ragionevolezza e della imparzialità amministrativa, che la ricorrente la quale ha conseguito il diploma di maturità magistrale nell'anno scolastico 1993-94, all'età di 17 anni, essendo il corso di studi quadriennale, ed è stata ammessa con riserva al concorso di cui trattasi superando brillantemente sia la prova scritta che quella orale (rispettivamente, con la votazione di 34/40 e 38/40) si veda esclusa da un concorso pur superato, relativo a posti che saranno disponibili solo dopo che ella avrà compiuto il 18° anno di età (a marzo 1995), ciò, in applicazione ottusa di una norma la cui *ratio* è, a ben vedere, quella di costituire il rapporto di lavoro con un soggetto che abbia la capacità di agire (che abbia, cioè, compiuto il 18° anno di età) la quale non sembra debba necessariamente sussistere in sede di ammissione al concorso.

La partecipazione ad un concorso non implica, infatti, la costituzione del rapporto d'impiego, onde richiedere, già in quella sede, il possesso della maggiore età significa confondere aspetti che sono e devono restare autonomi non sembrando ragionevole richiedere il possesso di un requisito, indispensabile — si ribadisce — per la costituzione del rapporto, nella fase dell'accertamento delle capacità tecnico-culturali in cui rileva essenzialmente il possesso del titolo di studio prescritto e regolarmente conseguito.

Appare, invero, iniquo far ricadere su un soggetto meritevole e dotato di capacità le conseguenze di quelle che altro non sono se non disfunzioni di un sistema di reclutamento che, nella misura in cui non ha recepito e non recepisce le innovazioni connesse alla validità triennale (e tendenzialmente permanente) delle graduatorie di concorso ed alla disponibilità differita dei posti, non si sottrae ai rilievi di irragionevolezza e di illogicità.

Non bisogna dimenticare che la nostra Costituzione prevede all'art. 3, secondo comma, che la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Ora, prevedere il requisito della maggiore età già al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, anche se i posti da ricoprire saranno disponibili successivamente, quando, come nel caso in esame, il requisito sarà sicuramente maturato, configura proprio un ostacolo sociale.

È evidente, infatti, che in tal modo si procrastina l'entrata della ricorrente nel mondo del lavoro, costringendola ad attendere altri tre anni dandosi inevitabilmente luogo ad una inaccettabile disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno compiuto 18 anni alla scadenza del termine ovvero entro l'anno 1994, giusta la legge n. 565/1980 che, pur ritenuta dalla Sezione, con la sentenza prima citata, ancora vigente, non può soccorrere nel caso di specie nonostante il tentativo della difesa di dilatare il concetto di «anno in cui viene bandito il concorso» fino a ricomprendervi l'espletamento delle relative prove. Con la conseguenza che, ove si ritenga legittima l'esclusione oggetto di impugnativa, la ricorrente sarà fatalmente destinata a vedersi superata, nella graduatoria, da tali soggetti, pur essendo già state accertate le sue indubbie capacità. Mai come in questo caso è appropriato il richiamo al noto brocardo *summum ius summa iniuria*, anche perché l'esclusione non consente alla ricorrente nemmeno la possibilità di conseguire il beneficio minore dell'idoneità da valutare nei concorsi successivi.

Si consideri ancora che, ai sensi dell'art. 4 della Costituzione, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo tale diritto: nel caso di specie il precetto costituzionale viene palesemente violato precludendosi alla ricorrente, che pure ha conseguito il titolo di studio in conformità all'ordinamento e nei termini di legge, la possibilità di accedere a posti che saranno disponibili solo quando ella avrà compiuto 18 anni.

Sembra anche configurabile una violazione, in senso lato, del principio del diritto allo studio contenuto nell'art. 34 della Costituzione dal momento che, da un lato si consente all'interessata di conseguire il diploma a 17 anni, nel rispetto delle regole che disciplinano il corso quadriennale dell'istituto magistrale, dall'altro, si preclude l'utilizzazione legittima del titolo ponendo come condizione per la partecipazione ai concorsi relativi a futuri posti di insegnamento il compimento del 18° anno di età all'atto della presentazione della domanda o, eventualmente, entro l'anno in cui viene pubblicato il bando di concorso.

Va, infine, evidenziato il contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza poiché se è vero che nel secondo comma dell'art. 3 è contenuto, come ha ritenuto la stessa Corte costituzionale (v. sentenza n. 217/1988), un inderogabile imperativo a ridurre la distanza o la sproporzione nel godimento dei beni giuridici primari e se la stessa disposizione, come ha rilevato la dottrina, offre un ancoraggio ai diritti sociali garantendo, a seconda dei diversi settori (tra cui quello dell'istruzione), la necessità dell'eguaglianza delle «possibilità»; ne consegue che l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel valutare la diversità delle situazioni anche sotto il profilo temporale, non può spingersi sino ad imporre che il requisito della maggiore età in materia di pubblici concorsi debba essere posseduto entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, pur volendo considerare l'importanza delle esigenze organizzative che caratterizzano lo svolgimento dell'attività amministrativa. A parte, poi, il *vulnus* che viene arrecato ai principi del buon andamento e imparzialità, sanciti nell'art. 97 Cost., ai quali deve sempre ispirarsi l'attività della pubblica amministrazione se vuole conservare le caratteristiche della logicità e della ragionevolezza.

IV — Alla luce delle considerazioni sopra esposte la questione di legittimità dell'art. 403, quarto comma del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (contenente il Testo unico delle norme sugli impiegati civili dello Stato) al quale viene fatto espresso rinvio, appare rilevante ai fini della decisione del ricorso in esame (diversamente destinato ad essere respinto) e non manifestamente infondata, con conseguente sospensione del presente giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione, ai sensi dell'art. 134 Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale 9 novembre 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di costituzionalità prospettata in motivazione con riferimento agli artt. 3, 4, 34 e 97 della Costituzione, sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, altresì, che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 6 giugno 1997.

Il presidente: CAMOZZI

Il consigliere: RAPONI

97C1244

N. 778

Ordinanza emessa il 18 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 ottobre 1997) dal pretore di Trani, sezione distaccata di Molfetta, sul ricorso proposto da Sgherza Giambattista contro la SNAM S.p.a.

Lavoro - Personale marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrenti dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996.

(Codice della navigazione, art. 373).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE GIUDICE DEL LAVORO

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, in merito alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 373 cod. nav., rileva quanto segue.

La norma citata stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono con il decorso di due anni dallo sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione (art. 340-*bis* cod. nav.) od alla risoluzione del contratto.

Peculiarità, dunque, del regime prescrizionale di diritti nel lavoro marittimo sono:

- 1) il termine prescrizionale di due anziché di cinque anni previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5 cod. civ.;
- 2) la decorrenza di tale termine dalla estinzione del rapporto.

La norma in questione sembra essere stata così concepita per motivi che possono in tal modo riassumersi:

a) nella navigazione marittima, data l'unitarietà economica di ogni viaggio, è necessario acclarare e risolvere rapidamente ogni pendenza;

b) i marittimi non possono far valere le loro ragioni fino a che sono a bordo della nave e lontani dal porto d'imbarco, sicché è solo al momento dello sbarco che, concretamente, il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.);

c) all'epoca di emanazione dell'art. 373 cod. nav., con il ritorno della nave al porto di partenza, il rapporto normalmente si estingueva.

Da tali circostanze nasceva quindi, l'esigenza di fare certezza in tempi brevi sui rapporti di debito e credito.

Il legislatore del codice della navigazione del 1942 aveva individuato i criteri che presiedono alla prescrizione in relazione all'unico rapporto di lavoro subordinato nautico all'epoca disciplinato «il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi (art. 340 cod. nav.)», che si risolveva di diritto con il compimento del viaggio, al momento dello sbarco, e che era comunque risolubile da parte dell'armatore in qualsiasi tempo e luogo (art. 345 cod. nav.).

In data 6 ottobre 1970 la S.N.A.M. S.p.a., la SiderMar S.p.a. e le OO.SS. dei lavoratori stipularono l'accordo che introduceva la stabilità di occupazione (o continuità del rapporto di lavoro) per il personale del turno particolare della società che avesse compiuto dodici mesi di effettiva navigazione alle dipendenze della stessa negli ultimi due anni od entro due anni dall'assunzione.

Il regolamento per la stabilità, con cui le parti collettive provvedevano ad applicare i principi in tema di stabilità del posto di lavoro, entrava in vigore in via sperimentale il 1° novembre 1970 e definitivamente veniva introdotto dal C.C.N.L. di settore a far data dal 1° aprile 1972.

A seguito dell'evoluzione sostanziale della disciplina collettiva, con l'introduzione della C.R.L., il rapporto di lavoro nautico non è più identificabile solo con il contratto di arruolamento che lega il marittimo alla singola nave e di regola si risolve con lo sbarco, bensì anche con un rapporto tra il marittimo e l'armatore a tempo indeterminato.

La disciplina della continuità del rapporto di lavoro ha infatti svincolato il rapporto di lavoro marittimo dall'arruolamento, facendo permanere il primo anche indipendentemente dall'imbarco od arruolamento: i marittimi in continuità di rapporto, pertanto, non percepiscono all'atto dello sbarco l'indennità di preavviso ed il T.F.R.; dopo il regolare periodo d'imbarco, dopo aver usufruito del periodo di riposo — pari alle ferie maturate durante l'imbarco ed ai giorni di riposo compensativo maturati e non fruiti relativi a sabati, domeniche e festività trascorse a bordo durante l'imbarco, nonché ai giorni di ferie maturati durante il periodo a terra (art. 79 C.C.N.L. 1991; art. 74 C.C.N.L. 1988) —, devono essere reimbarcati con obbligo di accettazione della chiamata d'imbarco (art. 83 C.C.N.L. 1991; art. 78 C.C.N.L. 1988), mentre, in difetto di chiamata d'imbarco, entrano nel periodo cosiddetto di disponibilità retribuita (art. 85 C.C.N.L. 1991; art. 80 C.C.N.L. 1988), durante il quale percepiscono quasi l'intera retribuzione in tutto l'arco di tempo, che si protrae dall'imbarco fino alla estinzione con la cancellazione dal turno particolare o con la non reiscrizione, decorre l'anzianità di servizio; all'atto della risoluzione del rapporto viene liquidato il T.F.R. (art. 88 C.C.N.L. 1991; art. 83 C.C.N.L. 1988).

Dunque il nuovo regime introdotto ha identificato un rapporto contrattuale che ha la funzione di superare la limitatezza temporale delle singole convenzioni, assicurando ai marittimi in C.R.L. un rapporto di lavoro dotato di garanzie analoghe a quelle previste per le altre categorie di dipendenti.

Alla luce di quanto sopra il regime prescrizione biennale, vigente anche per il rapporto di lavoro nautico in C.R.L., appare oggi ingiustificatamente più favorevole di quello applicato al lavoro comune: al proposito si deve, in primo luogo, ricordare che la Corte costituzionale, partendo dal presupposto che la situazione di debolezza del lavoratore, che gli impedisce di far valere le proprie ragioni, dipende dal timore di essere licenziato, ha ritenuto che la prescrizione può correre in costanza di rapporto in tutti i casi sia in qualsiasi modo garantita la stabilità del rapporto di lavoro ed in particolare, in tutti i casi in cui trova applicazione, *ex art. 18 legge n. 300 del 1970*, l'istituto della reintegrazione nel posto di lavoro come rimedio al licenziamento illegittimo.

La Corte di cassazione ha recepito integralmente tale principio ed è ormai orientamento consolidato quello per cui la prescrizione decorre in costanza di rapporto di lavoro per tutti i rapporti soggetti all'applicazione della tutela reale del posto secondo le disposizioni della legge n. 108 del 1990.

Al proposito si sottolinea che la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1987 ha dichiarato incostituzionale l'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e l'art. 35 della legge n. 300 del 1970 nella parte in cui non prevedono la diretta applicabilità al personale marittimo navigante della tutela apprestata dalla prima legge e dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, che assicura la tutela reale nel posto di lavoro in caso di recesso illegittimo dell'armatore.

Conseguenza della richiamata pronuncia è che la legge n. 604 del 1966 e l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 si applicano anche ai rapporti di lavoro nautico.

La disciplina collettiva applicabile al rapporto *de quo*, peraltro, all'art. 87 del C.C.N.L. 1991 ed all'art. 82 del C.C.N.L. 1988 per gli equipaggi dei mezzi superiori a 500 tonnellate di stazza lorda, valevole per la S.N.A.M. S.p.a., subordina la risoluzione del rapporto di lavoro del personale in C.R.L. alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate sindacabili processualmente dal giudice il quale può, quindi, considerato anche il requisito numerico dei dipendenti della società, rimuovere gli effetti di un licenziamento illegittimo.

Il lavoro marittimo in C.R.L. ha infatti in caso di licenziamento illegittimo, la stessa tutela che viene accordata agli altri rapporti di terra dotati di stabilità, e dunque il diritto, ove illegittimamente licenziato, all'applicazione della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (Cass. Sez. Lav. 1874 dell'8 marzo 1990) con la reintegrazione nel posto di lavoro pacificamente affermata anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. pretura di Genova 3 dicembre 1988).

Il termine di prescrizione di cui all'art. 373 cod. nav. e la decorrenza di esso dalla data di cessazione del rapporto anziché nel corso dello stesso non sono pertanto più giustificati né dalla specialità del rapporto di lavoro marittimo, né dalla esigenza di eliminare al più presto la pendenza di situazioni di credito e debito poiché il rapporto di lavoro prosegue ininterrottamente tra i contraenti al di là dei singoli contratti di arruolamento.

Si deve altresì sottolineare che elementi di specialità correlati al fatto della navigazione sono stati via via eliminati: la sentenza della Corte costituzionale n. 374 del 1991 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, terzo comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al personale navigante delle imprese di navigazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della medesima legge (norma relativa alla procedura di contestazione delle infrazioni disciplinari e della irrogazione delle relative sanzioni).

Da ultimo con la sentenza n. 72 del 7 marzo 1966 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 369, comma primo, cod. nav. nella parte in cui — diversamente a quanto accade per gli altri lavoratori — dispone che le retribuzioni dei marittimi non possono essere sequestrate o pignorate nei limiti del quinto se non per cause di alimenti dovuti per legge, ovvero per debiti verso l'armatore.

Alla luce di quanto sopra disposto, allo stato attuale, e certamente a far data dal 3 aprile 1987, il lavoratore marittimo in C.R.L., o che abbia operato in costanza di rapporto in tale regime contrattuale, non ha motivo di fruire del più favorevole trattamento prescrizione decorrente dalla cessazione del rapporto.

La rigorosa limitazione alle deroghe del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione ha senso infatti nelle sole ipotesi in cui esistano e prevalgono esigenze giustificatrici della prestazione di tutela che, tuttavia, nel caso di rapporto in C.R.L. non sono presenti.

Per tutto quanto sin qui illustrato, quindi, si deve ritenere che ormai non esiste quanto ai diritti connessi alla prestazione di lavoro in regime di C.R.L. motivo giuridico alcuno per riconoscere un regime di prescrizione decorrente dalla risoluzione del rapporto di lavoro anziché nel corso dello stesso, se non violando il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Pertanto, in relazione al quadro contrattuale normativo e giurisprudenziale che caratterizza il rapporto di lavoro in C.R.L. come delineato, il diverso termine di prescrizione di cui all'art. 373 cod. nav. rispetto a quello previsto dall'art. 2948 n. 4) cod. civ., giustificato in origine dalle peculiarità che distinguevano e rendevano diverso il contratto di arruolamento dai rapporti di lavoro a terra, non ha più motivo di essere, pertanto anche sotto tale profilo sussistono gli estremi della questione di incostituzionalità dell'art. 373 cod. nav. con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce un termine di prescrizione biennale anziché quinquennale, per i diritti nascenti dal contratto di arruolamento, termine che in ogni caso deve decorrere già in costanza del rapporto di lavoro in C.R.L.

Sulla base delle suesposte considerazioni si provvede come da dispositivo.

P. Q. M.

Il pretore, uditi i procuratori delle parti, così provvede sulla domanda proposta con ricorso del 1° agosto 1995 da Sgherza Giambattista nei confronti della S.N.A.M. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 373 cod. nav. per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e rimette gli atti alla Corte costituzionale, disponendo che la presente ordinanza si notificata a cura della cancelleria alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Molfetta, addì 18 aprile 1997

Il pretore giudice del lavoro: CHIRONE

N. 779

Ordinanza emessa il 18 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 ottobre 1997) dal pretore di Trani, sezione distaccata di Molfetta, sul ricorso proposto da Ciccolella Antonio contro la SNAM S.p.a.

Lavoro - Personale marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrenti dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996.

(Codice della navigazione, art. 373).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE GIUDICE DEL LAVORO

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, in merito alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 373 cod. nav., rileva quanto segue.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 778/1997).

97C1246

N. 780

Ordinanza emessa il 18 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 ottobre 1997) dal pretore di Trani, sezione distaccata di Molfetta, sul ricorso proposto da Spadavecchia Vincenzo contro la SNAM S.p.a.

Lavoro - Personale marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrenti dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996.

(Codice della navigazione, art. 373).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE GIUDICE DEL LAVORO

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, in merito alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 373 cod. nav., rileva quanto segue.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 778/1997).

97C1247

N. 781

Ordinanza emessa il 18 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 ottobre 1997) dal pretore di Trani, sezione distaccata di Molfetta, sul ricorso proposto da Picca Cosimo contro la SNAM S.p.a.

Lavoro - Personale marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrenti dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996.

(Codice della navigazione, art. 373).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE GIUDICE DEL LAVORO

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, in merito alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 373 cod. nav., rileva quanto segue.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 778/1997).

97C1248

N. 782

Ordinanza emessa il 18 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 ottobre 1997) dal pretore di Trani, sezione distaccata di Molfetta, sul ricorso proposto da Minervini Antonio contro la SNAM S.p.a.

Lavoro - Personale marittimo - Contratto di arruolamento - Diritti derivanti da tale contratto - Prescrizione - Previsione del termine di due anni decorrenti dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto stesso - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina civilistica - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle decisioni della Corte costituzionale nn. 96/1987, 374/1991 e 72/1996.

(Codice della navigazione, art. 373).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE GIUDICE DEL LAVORO

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, in merito alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 373 cod. nav., rileva quanto segue.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 778/1997).

97C1249

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 450.000
---	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale Concorsi ed esami</i>	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 6 0 9 7 *

L. 6.000